Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 131 del 5 giugno 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
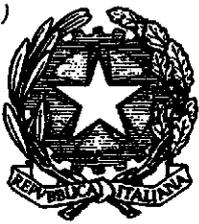
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 83

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1992, n. **304**.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del tesoro e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.

SOMMARIO

MINISTERO DEL TESORO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 marzo 1992, n. **304.**

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del tesoro e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 23 ottobre 1991, n. 8753;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del tesoro, sia che ne conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione del tesoro devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta gionri di cui all'articolo 2 della lege 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione del tesoro abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Ammininistrazione del tesoro, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può esere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10 lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione del tesoro, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime, Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale; il Ministro del tesoro provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare le propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazione tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedre indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato si fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro del tesoro individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno esser rese le valutazioni tecniche e provvede, ove necessario, ad apportare, nella prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dalle allegate tabelle.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di parere e di valutazioni tcniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento

Art. 9.

Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione.

2. Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione del Tesoro devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale l'ufficio periferico qualora questo non risulti articolato in divisioni.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzaative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del Tesoro verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro del tesoro. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggic 1992
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 230

TABELLE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
A) – Procedimenti di competenza dell'Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi (I.G.A.G.)			
Pagamento emolumenti docenti corsi indetti dall'Amministrazione	Div. 2ª	90	
Sovvenzioni al personale in servizio e in quiescenza	Div. 2ª	120	
Sussidi scolastici	Div. 2ª	180	
Riscossione competenze fisse e accessorie del personale c/o Tesoreria centrale e relativo pagamento	Div. 2ª	30	
Riscossione ordine di accreditamento emessi dai vari uffici e relativi pagamenti mediante accreditamento o direttamente al creditore	Div. 2ª	30	
Rilascio attestati relativi a corsi indetti dall'Amministrazione	Div. 2ª	30	
Concessione congedo straordinario per: 1) gravi motivi 2) matrimonio 3) esami 4) cure di invalidità 5) cure termali 6) richiamo alle armi 7) legge 1204/1971 8) congedo straordinario per dottorato ricerca	Div. 4ª	90 *	* Termine massimo per l'emissione del provvedimento. Termine di legge per la sola autorizzazione.
Collocamento in aspettativa per: 1) servizio militare 2) richiamo alle armi 3) infermità 4) cure termali 5) motivi famiglia 6) mandato sindacale 7) mandato enti territoriali autarchici 8) ricongiungimento coniuge all'estero (D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18)	Div. 4ª	90 *	* Termine massimo per l'emissione del provvedimento. Termine di legge per la sola autorizzazione.
Rilevazione assenza ingiustificata	Div. 4ª	60	
Concessione cumulo permessi sindacali (dalla data di ricevimento del nulla osta del Dipartimento per la Funzione Pubblica)	Div. 4ª	30	
Mutamento di mansioni per inidoneità fisica (art. 29 D.P.R. n. 266/87):			
fino alla richiesta di accertamenti sanitari	Div. 4ª	70	
dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari	Div. 6ª	70	
Autorizzazione a risiedere fuori sede	Div. 4ª	30	
Autorizzazione ad assumere incarichi	Div. 4ª	30	
Autorizzazioni permessi straordinari per frequenza corsi di studio	Div. 4ª	60 **	** Termine massimo per l'emissione del solo provvedimento autorizzativo
Concorsi pubblici:			
1) esame domande e nomina commissione esaminatrice	Div. 5ª	150	
2) adempimenti commissione esaminatrice	Div. 5ª	180	
3) approvazione graduatorie, nomina e assegnazione sede vincitori	Div. 5ª	180	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Prove selettive ex legge 56/87:			
1) esame domande, predisposizione graduatorie e nomina commissione esaminatrice	Div. 5ª	180	
2) adempimenti commissione esaminatrice	Div. 5ª	360 ***	*** Salvo termini maggiori in relazione alle comunicazioni degli uffici circoscrizionali del Ministero del lavoro, competenti per territorio
3) approvazione graduatorie idonei, nomine e assegnazione vincitori	Div. 5ª	180	
Mobilità (ex D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325):			
1) esame domande e nomina commissione esaminatrice	Div. 5ª	150	
2) adempimenti commissione esaminatrice	Div. 5ª	360	
3) approvazione graduatorie, nomina e assegnazione sede vincitori (subordinatamente all'assenso delle Amministrazioni di provenienza)	Div. 5ª	180	
Riammissioni in servizio	Div. 5ª	270	
Assunzione diretta (ex legge 2 aprile 1968, n. 482):			
nomina o risposta negativa	Div. 5ª	180	
Concorsi per titoli di servizio a dirigente superiore			
1) esame domande e nomina commissione esaminatrice	Div. 5ª	150	
2) adempimenti commissione esaminatrice	Div. 5ª	180	
3) approvazione graduatorie e nomina vincitori	Div. 5ª	180	
Concorsi a primo dirigente			
1) esame domande e nomina commissione esaminatrice	Div. 5ª	150	
2) adempimenti commissione esaminatrice	Div. 5ª	180	
3) approvazione graduatorie e nomina vincitori	Div. 5ª	180	
Rapporti con le Casse Sovvenzioni:			
istruttoria istanze e trasmissione alla Cassa Sovvenzioni	Div. 5ª	45	
Trasferimenti	Div. 5ª	45	
Cessazione rapporto pubblico impiego per:			
1) limiti età	Div. 5ª	150	
2) dimissioni	Div. 5ª	120	
3) limiti di servizio	Div. 5ª	120	
4) decesso	Div. 5ª	30	
5) dispensa per motivi di salute:			
fino alla richiesta di accertamenti sanitari	Div. 4ª	30	
dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari	Div. 4ª/5ª	150	
6) dispensa per insufficiente rendimento	Div. 5ª/10ª	180	
7) decadenza	Div. 5ª	180	
8) passaggio ad altra Amministrazione	Div. 5ª	90	
Trattenimento in servizio ai sensi della L. 37/90 del personale dirigente	Div. 5ª	120	
Collocamento riposo dirigenti trattenuti in servizio	Div. 5ª	150	
Collocamento in posizione di comando	Div. 6ª	90	
Collocamento in posizione di fuori ruolo	Div. 6ª	120	
Trasferimento di ruolo (art. 200, D.P.R. n. 3/1957)	Div. 6ª	90	
Trasferimenti di ruolo (art. 199, D.P.R. n. 3/1957)	Div. 6ª	180	
Rilascio dichiarazioni e certificati	Div. 6ª	30	
Autorizzazioni al rapporto di lavoro part-time	Div. 6ª	90	
Rettifica delle generalità	Div. 6ª	30	
Inquadramenti	Div. 6ª	180	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Trattamento economico fondamentale relativo a rinnovi contrattuali e provvedimenti a carattere generale e/o di natura particolare e complessa:			
1) determinazione del trattamento economico fondamentale al personale	Div. 7ª	180	
2) conguagli stipendiali e relativa liquidazione nei confronti del personale gestito dall'Amministrazione centrale	Div. 7ª	180	
3) notifiche alle DD.PP.TT. — ai fini di conguagli stipendiali e della relativa liquidazione al personale gestito con ruoli di spesa fissa — ed agli interessati	Div. 7ª	180	
Trattamento economico accessorio:			
1) liquidazione compenso lavoro straordinario personale centrale e relativa liquidazione conguagli	Div. 8ª	60	
2) liquidazione indennità centralinisti non vedenti	Div. 8ª	90	
3) liquidazione trattamento di missione all'interno e all'estero	Div. 8ª	30	
4) liquidazione indennità trasferimento	Div. 8ª	30	
5) accreditamento fondi lavoro straordinario Ragionerie Provinciali dello Stato	Div. 8ª	30	
6) liquidazione compenso incentivante personale centrale	Div. 8ª	30	
7) accreditamento fondi compenso incentivante Ragionerie Provinciali dello Stato	Div. 8ª	30	
8) liquidazione compenso speciale di cui alla legge 29 dicembre 1989, n. 412	Div. 8ª	30	
9) liquidazione indennità missioni personale esterno e gettoni presenza	Div. 8ª	30	
10) liquidazione parcelle per accertamenti sanitari	Div. 8ª	30	
11) liquidazione spese per cure	Div. 8ª	30	
12) liquidazione compensi speciali incarichi	Div. 8ª	30	
13) liquidazione compensi relativi elezioni rappresentanti in seno Consiglio d'Amministrazione	Div. 8ª	30	
14) Contributo Fondazione Sviluppo Studi Bilancio Statale	Div. 8ª	30	
15) liquidazione equo indennizzo	Div. 8ª	30	
Ricongiunzione di servizi privati utili a pensione (ex legge n. 29/1979)	Div. 9ª	225	
Computo ai fini della pensione di servizi pubblici	Div. 9ª	165	
Riscatto ai fini della pensione del periodo di studi universitari	Div. 9ª	210	
Riscatto di periodi utili ai fini della buonuscita	Div. 9ª	105	
Liquidazione del trattamento di quiescenza ordinario:			
1) pensione provvisoria	Div. 9ª	120	
2) pensione definitiva	Div. 9ª	120	
Liquidazione del trattamento di pensione privilegiata	Div. 9ª	60	
Adempimenti finalizzati alla liquidazione della indennità di buonuscita	Div. 9ª	60	
Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con costituzione posizione assicurativa I.N.P.S.	Div. 9ª	105	
Ricongiunzione servizi con iscrizione C.P.D.E.L. ai fini del trattamento di pensione e con iscrizione I.N.A.D.E.L. a fini previdenziali (adempimenti istruttori)	Div. 5ª	90	
Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con ricongiunzione C.P.D.E.L.	Div. 9ª	105	
Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o di aggravamento:			
1) esame istanza e adempimenti conseguenti, fino alla richiesta di parere alla Commissione medica ospedaliera	Div. 10ª	120	
2) dal ricevimento del parere della C.M.O., al provvedimento di conclusione del procedimento	Div. 10ª	120	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Riconoscimento menomazione indennizzabile con equo indennizzo o pensione privilegiata:			
1) esame istanza e predisposizione adempimenti relativi, fino alla richiesta di parere al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie	Div. 10ª	60	
2) dal ricevimento del parere del C.P.P.O. alla emanazione del provvedimento conclusivo	Div. 10ª	60	
Liquidazione fatture per acquisto libri, riviste e giornali	Uff. Studi	90	

B) – *Procedimenti di competenza dell'Ispettorato generale di finanza (I.G.F.)*

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Disposizioni di normative per la concessione annuale di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavoro o forniture di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, comma 6 e 7 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dal D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155	Div. 2ª	40	
Determinazione annuale, di concerto con Ministero dei LL.PP., della misura del tasso di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per opere di competenza del Ministero dei LL.PP.	Div. 2ª	40	
Determinazione biennale del limite di valore di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, ai fini della applicazione delle procedure stabilite dalla stessa legge e dall'accordo generale nelle tariffe doganali e nel commercio (GATT) in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture	Div. 2ª	40	
Parere su regolamenti amministrativo-contabili Amministrazioni statali	Div. 2ª	90	
Designazione componenti organi amministrazione, sindaci e revisori dei conti società ed enti	Div. 3ª	60	
Nomina componenti organi amministrazione, sindaci e revisori dei conti società ed enti	Div. 3ª	60	
Designazione o nomina componenti commissioni, gruppi di lavoro, ecc.	Div. 3ª	60	
Rilascio certificazione e attestati relativi attività sindacale o di revisione presso società ed enti	Div. 3ª	35	
Esame bilanci previsione Enti pubblici	Divv. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª	60	
Esame variazioni bilancio Enti pubblici	Divv. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª	45	
Esame conti consuntivi e bilanci di esercizio Enti pubblici e società	Divv. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª	90	
Parere su atti costitutivi e statuti Enti pubblici e loro modifiche	Divv. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª	90	
Parere su regolamenti amministrativo-contabili Enti pubblici	Divv. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª	90	
Parere su convenzioni con concessionari tra Stato ed Enti e tra Enti pubblici	Divv. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª	90	
Parere su piani d'impiego Fondi disponibili enti previdenziali	Div. 6ª	45	
Pareri su regolamentazione benefici natura assistenziale	Div. 6ª	60	
Approvazione acquisto e costruzione immobili strumentali (lettere a firma Ministro)	Div. 6ª	90	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Parere quesiti in materia giuscontabilistica Enti Pubblici	Divv. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª	90	
Parere per riconoscimento personalità giuridica ad organismi diversi	Divv. 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª	120	
Concertazione emanazione decreti interministeriali	Divv. 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª	35	
Interventi a seguito rilievi sindaci e revisori conti società ed Enti Pubblici	Divv. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª	60	
Esame delibere servizi in economia degli enti di cui legge 70/1975	Divv. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª	60	
Concerto con altre Amministrazioni emanazione circolari	Divv. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª	90	
Circolari, lettere, pareri interventi in materia contabile ecc. come conseguenza dell'attività di coordinamento delle Ragionerie Regionali e Centrali	Div. 8ª	90	
Elaborazione di pareri richiesti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato relativi a provvedimenti in corso di perfezionamento emanati dagli uffici periferici di altre Amministrazioni	Div. 9ª	90	
Autorizzazione pagamento con i fondi della riscossione (prassi)	Div. 2ª	30	
Autorizzazione rinnovo pagamento in caso di furto (fonte privata)	Div. 2ª	30	
Controvalore in lire italiane della unità di conto europea ai fini della applicazione delle leggi 8 agosto 1977, n. 584 e 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni, concernenti norme di adeguamento alle direttive comunitarie delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture	Div. 2ª	30	
Predisposizione di relazioni per il riconoscimento di infermità derivanti da causa di servizio e/o di equo indennizzo a favore di direttori delle Ragionerie Regionali e Centrali	Div. 8ª	30	
Predisposizione di circolari concernenti l'esclusione di ditte dalla partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione	Div. 8ª	30	
Predisposizione delle relazioni per il riconoscimento ai direttori di Ragionerie provinciali dello Stato di infermità derivanti da cause di servizio e/o di equo indennizzo	Div. 9ª	30	
Predisposizione delle relazioni nei casi di ricorsi amministrativi presentati dai Direttori delle Ragionerie Provinciali dello Stato avverso i rapporti informativi	Div. 9ª	30	

C) - *Procedimenti di competenza dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (I.G.O.P.)*

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Attività istruttoria per intese, concerti nulla osta, assensi del Tesoro su provvedimenti di carattere generale riguardanti lo stato giuridico e gli organici dei dipendenti statali emanati dai vari Ministeri	Div. 2ª	105	
Risposte a quesiti, di carattere generale formulati da Amministrazioni ed enti pubblici	Div. 2ª	105	
Pareri all'Avvocatura su ricorsi che rivestano carattere di generalità presentati da personale statale	Div. 2ª	105	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Attività istruttoria per intese, concerti, nulla osta assensi del Tesoro su provvedimenti di carattere generale in materia trattamento economico di attività del personale civile dello Stato (compresi magistrati e professori universitari	Div. 3ª	75	
Pareri richiesti da altri uffici statali e altre pubbliche amministrazioni in relazione all'applicazione delle norme in materia di trattamento economico di attività del personale civile dello Stato (compresi magistrati e professori universitari)	Div. 3ª	195	
Memorie all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in materia di trattamento economico di attività del personale civile dello Stato (compresi magistrati e professori universitari)	Div. 3ª	195	
Pareri alle Amministrazioni vigilanti per l'approvazione atti deliberativi enti pubblici non economici ex art. 29 legge 70/1975	Div. 4ª	105	
Istruttoria per la firma di decreti interministeriali	Div. 4ª	105	
Pareri su quesiti mossi da P.A. o privati	Div. 4ª	105	
Esame, assenso, ovvero motivato parere negativo alla controfirma del Ministro del Tesoro su decreti interministeriali predisposti da altri Ministeri in materia di stato giuridico e di trattamento economico concernente i singoli appartenenti alle forze armate ed ai corpi di polizia In particolare:			Esclusi i procedimenti concernenti i richiami in servizio.
— decreti concernenti il trattamento economico di allievi autorizzazioni ad assumere vincitori di concorso	Div. 5ª	30	
Esame schemi di regolamenti, circolari e ordinanze proposti dal Ministero della P.I.	Div. 7ª	45	
Istruzione dei provvedimenti di determinazione degli organici del personale della scuola	Div. 7ª	40	
Istruzione decreti di istituzione, di trasformazione, di riordinamento, di soppressione di istituzioni scolastiche	Div. 7ª	45	
Istruzione dei decreti di formazione di riorganizzazione delle cattedre per i quali viene espresso il concerto del Tesoro	Div. 7ª	45	
Esame richieste di esonero dall'insegnamento ex art. 65 del D.P.R. n. 417/74	Div. 7ª	40	
Risposte a quesiti formulati da altre amministrazioni	Div. 7ª	105	
Risposte a quesiti su questioni inerenti il personale non di ruolo ed operai	Div. 8ª	75	
Controfirma decreti riguardanti nomina di esperti estranei alla Pubblica amministrazione nonché comandi e collocamenti fuori ruolo di personale dello Stato	Div. 8ª	35	
Esame per la controfirma dei decreti concernenti assunzioni di personale in deroga da parte degli Enti locali, comunità montane e loro consorzi, Camere di commercio	Div. 9ª	45	
Esame per la controfirma di decreti concernenti la modifica della Pianta organica delle Camere di commercio	Div. 9ª	45	
Approvazione, di concerto con i Ministeri vigilanti, di delibere degli enti ed istituzioni di ricerca concernenti la determinazione delle dotazioni organiche	Div. 10ª	105	
Esame e controfirma di decreti interministeriali concernenti regolamenti organici di enti ed istituzioni di ricerca	Div. 10ª	105	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Esame e controfirma di decreti interministeriali concernenti l'autorizzazione ad assumere personale in deroga ai divieti fissati dalla legge	Div. 10ª	45	
Approvazione di provvedimenti di enti ed istituzioni di ricerca concernenti la determinazione dei compensi spettanti ai direttori generali	Div. 10ª	105	
Pareri su quesiti formulati dagli enti di ricerca, dalle Università e dalle Amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti medesimi	Div. 10ª	105	
Pareri all'Avvocatura dello Stato su ricorsi giurisdizionali	Div. 10ª	105	
Elaborazione di circolari, di concerto col Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, sull'applicazione del contratto di lavoro del personale delle Università	Div. 10ª	105	
Elaborazione di circolare, di concerto con la P.C.M. - Dipartimento per la Funzione Pubblica sull'applicazione del contratto di lavoro del personale degli enti ed istituti di ricerca	Div. 10ª	105	
Decreti ministeriali in materia di: missioni, indennità e lavoro straordinario	Div. 11ª	135	
Decreti interministeriali in materia di: *a)* Compenso incentivante	Div. 11ª	105	
b) Indennità varie (rischio, di carica, servizio penitenziario ecc.)	Div. 11ª	105	
c) Commissioni, Comitati, gettoni di presenza, ecc.	Div. 11ª	105	
d) Progetti finalizzati e incentivazione	Div. 11ª	135	
e) Lavoro straordinario	Div. 11ª	105	
Risposte a quesiti	Div. 11ª	105	
Pareri	Div. 11ª	105	
Esame e pareri su circolari riguardanti il trattamento economico accessorio del personale delle Amministrazioni dello Stato	Div. 11ª	105	
Esame schemi di regolamenti proposti dal Ministero degli Affari esteri	Div. 12ª	45	
Esame schemi di decreti interministeriali relativi alle competenze accessorie per il personale in servizio all'estero	Div. 12ª	45	
Risposte a quesiti proposti da altre Amministrazioni	Div. 12ª	75	
Formulazione pareri richiesti dall'Avvocatura dello Stato	Div. 12ª	75	
Attività consultiva ed espressione pareri: – Memorie per Avvocatura generale Stato e Consiglio Stato	Div. 13ª	105	
Pareri Enti o Amministrazioni vigilanti	Div. 13ª	195	
Attività istruttoria per intese, assensi del Tesoro su provvedimenti di carattere generale in materia di stato giuridico e trattamento economico di attività del personale operante nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale	Div. 14ª	105	
Pareri richiesti da varie amministrazioni in relazione all'applicazione delle norme in materia di stato giuridico e trattamento economico di attività del personale operante nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale	Div. 14ª	195	
Controfirma di decreti interministeriali relativi: *a)* applicazione dell'art. 65 del D.P.R. n. 270/87 per ciò che concerne lo stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti delle U.S.L. di Campione d'Italia	Div. 14ª	75	
b) utilizzo personale extracomunitario di cui alla legge n. 90/90	Div. 14ª	75	

D) - *Procedimenti di competenza dell'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.)*

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Ammissione al passivo dei crediti vantati nei confronti delle gestioni liquidatorie ed emissione del relativo ordinativo di pagamento	Settore competente (*) e Div. 4ª (**)	210 (1)	* secondo il D.M. 5 gennaio 1982, n. 3490 e successive modificazioni e integrazioni ** relativamente alla fase dell'eventuale pagamento (1) compresi 60 giorni per gli eventuali interventi delle Ragionerie Provinciali dello Stato
Certificazioni di servizio	Divv. 3ª e 6ª	120 (1)	(1) compresi 60 giorni per gli eventuali interventi delle Ragionerie Provinciali dello Stato
Attestazioni contributive ai fini previdenziali	Divv. 3ª e 6ª	150 (1)	(1) compresi 60 giorni per gli eventuali interventi delle Ragionerie Provinciali dello Stato
Riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio:			
a) accertamenti medico-legali	Divv. 3ª e 6ª	60	
b) riconoscimento o reiezione istanza (dalla data di ricevimento del parere medico-legale)	Div. 3ª	60	
c) concessione e liquidazione equo indennizzo	Div. 3ª e 4ª (**)	90	** relativamente alla fase dell'eventuale pagamento
Esecuzione di sentenze concernenti il personale degli Enti	Divv. 2ª, 3ª, 4ª (**) e 6ª	170	** relativamente alla fase dell'eventuale pagamento
Trasferimento degli accantonamenti contributivi affluiti nei fondi integrativi di previdenza del personale degli enti soppressi:			
a) fino alla formulazione della richiesta della documentazione afferente alla posizione contributiva da ricostruire	Div. 3ª	30	
a) fino alla formulazione della richiesta della documentazione afferente alla posizione contributiva da ricostruire	Div. 3ª	30	
Determinazioni inerenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale degli enti disciolti	Divv. 3ª, 4ª (**) e 6ª	140	** relativamente alla fase dell'eventuale pagamento
Pagamento fatture inerenti agli interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio degli enti:			
a) anticipazioni	Divv. 4ª (**) e 5ª	45	** relativamente alla fase dell'eventuale pagamento
b) stati di avanzamento	Divv. 4ª (**) e 5ª	60	** relativamente alla fase dell'eventuale pagamento
c) saldo finale	Divv. 4ª (**) e 5ª	90	** relativamente alla fase dell'eventuale pagamento
Esecuzione di sentenze aventi per oggetto materia diversa da quella del personale dipendente	Divv. 2ª, 4ª (**) e Settore competente (*)	60	* secondo il D.M. 5 gennaio 1982, n. 3490 e successive modificazioni e integrazioni ** relativamente alla fase dell'eventuale pagamento

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
E) – *Procedimenti di competenza dell'Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato (I.Ge.S.P.A.)*			
Emanazione decreti e titoli di spesa:			
trasferimenti in favore dell'Ufficio stralcio (D.P.R. n. 516/77, artt. 113, 119)	Div. 10ª	120	
rimborso alle Regioni ed agli enti indicati all'art. 7, lettera *c)* della L. 138/84 degli oneri per occupazione giovanile (L. 285/77)	Div. 10ª	120	
rimborso alle Regioni per somme versate dalle Esattorie (L. 385/74, art. 13)	Div. 10ª	120	
trasferimento alle Regioni delle entrate degli enti soppressi (L. 641/78, art. 1-*duodecies*)	Div. 10ª	90	
definizione rapporti finanziari Stato-Regioni (L. 281/70)	Div. 7ª/10ª	120	
catasto Trentino (D.P.R. 569/78)	Div. 9ª/10ª	120	
fondo comune regionale (art. 8, L. 281/70)	Div. 10ª	90	
finanziamento funzioni attribuite agli EE.LL. della Sardegna (L. 67/88, art. 24, comma 22)	Div. 10ª	120	
contributi al Friuli-Venezia Giulia a sostegno iniziative culturali (L. 19/91, art. 14, comma 1)	Div. 10ª	120	
contributo alla Sardegna da destinare ai Comuni (L. 67/88, art. 28)	Div. 10ª	120	
versamenti conto entrata fiscalizzazione contributo ex ENAOLI (D.L. 129/90, convertito in legge 210/90 e successive integrazioni e modificazioni)	Div. 10ª	120	
devoluzione dei tributi alle Regioni a statuto speciale	Div. 9ª	30	
assegnazione ed erogazione delle quote del F.S.N. alle Regioni	Div. 11ª	30	
Risposte a quesiti - Rilascio di pareri	Divv. 2ª/3ª/4ª/6ª/7ª/8ª/9ª/10ª/11ª	30	
F) – *Procedimenti di competenza delle ragionerie centrali presso i Ministeri ed uffici equiparati*			
Controllo preventivo su:			
Provvedimenti contrattuali	Divisione *	90	* Divisione competente ai sensi del D.M. 31 gennaio 1973 e successive integrazioni e modificazioni.
Provvedimenti non contrattuali (sussidi, contributi, espropri, ecc.)	Divisione *	90	
Provvedimenti relativi al personale in servizio (equo indennizzo, una tantum, ecc.)	Divisione *	90	
Provvedimenti pensionistici	Divisione *	60	
Titoli di spesa (ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli spesa fissa)	Divisione *	60	
G) – *Procedimenti di competenza delle ragionerie regionali dello Stato ed uffici equiparati*			
Pagamento delle spese d'ufficio:			
dalla data di ricevimento della fattura	Divisione *	90	
Controllo preventivo su:			
Provvedimenti contrattuali	Divisione *	90	* Divisione competente ai sensi del D.M. 31 gennaio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni.
Provvedimenti non contrattuali (sussidi, contributi, espropri, ecc.)	Divisione *	90	
Provvedimenti relativi al personale in servizio (equo indennizzo, una tantum, ecc.)	Divisione *	90	
Provvedimenti pensionistici	Divisione *	60	
Titoli di spesa (ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli spesa fissa)	Divisione *	60	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
H) - *Procedimenti di competenza delle ragionerie provinciali dello Stato*			
Pagamento delle spese d'ufficio:			
dalla data di ricevimento della fattura	Reparto I	90	
Adempimenti concernenti gli enti disciolti	Reparto I	60	
Controllo preventivo su:			
Provvedimenti contrattuali	Reparto IV	60	
Provvedimenti non contrattuali (nomina consegnatari beni mobili, ecc.)	Reparto IV	30	
Provvedimenti relativi al personale in servizio	Reparto IV	90	
Provvedimenti pensionistici	Reparto IV	60	
Titoli di spesa (ordinativi diretti, ecc)	Reparto IV	60	
Servizio Cassa DD.PP.			
Iscrizioni ed operazioni sui depositi cauzionali	Reparto V	30	
Restituzione sui depositi cauzionali	Reparto V	30	
Pagamento interessi sui titoli del debito pubblico	Reparto V	30	
Pagamento interessi sui depositi in numerario	Reparto V	60	
Riammissione al pagamento di interessi su depositi	Reparto V	30	
Pagamento vincite al lotto	Reparto VI	30	

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione II			
Pagamento delle competenze ai componenti del Consiglio degli esperti istituito presso la Direzione generale del Tesoro	Div. 2ª	30	
Divisione III			
Gestione capitolo di bilancio n. 4457 riguardante: «Spese per lo sviluppo delle tecniche organizzative per il miglioramento delle strutture operative e dei metodi di lavoro; per iniziative in materia di relazioni pubbliche e umane; per la pubblicazione di notiziari, documenti e studi relativi a procedimenti amministrativi e di unificazione dei metodi di lavoro, per sondaggi di opinione; per l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento di corsi interni di addestramento, specializzazione e qualificazione professionale del personale. Per la partecipazione del personale a esperimenti, visite, convegni di studio comunque connessi con l'attività dell'amministrazione centrale del Tesoro ed altre spese diverse» che si conclude con un decreto ministeriale e ordinativo di pagamento	Div. 3ª	1	Tale termine è inteso per ogni singolo decreto e ordinativo di pagamento. La stesura del decreto e dell'ordinativo di pagamento richiedono un giorno in circostanze normali. Nella pratica, la carenza di personale e di supporti tecnici all'interno della Divisione III fanno sì che il tempo necessario per finalizzare il procedimento sia spesso superiore
Gestione capitolo di bilancio n. 4446 riguardante: «Spese per i servizi di abbonamento ed agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere. Per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri di spettanza della Direzione generale del tesoro e per l'acquisto di materiale speciale per il funzionamento della Biblioteca» che si conclude con un decreto e ordinativo di pagamento	Div. 3ª	1	Tale termine è inteso per ogni singolo decreto e ordinativo di pagamento. La stesura del decreto e dell'ordinativo di pagamento richiedono un giorno in circostanze normali. Nella pratica, la carenza di personale e di supporti tecnici all'interno della Divisione III fanno sì che il tempo necessario per finalizzare il procedimento sia spesso superiore
Divisione IV			
Conti giudiziali dei tesorieri	Sez. 2ª	12	
Decreti			
Divieti di discarico per inserti smarriti	Sez. 2ª	12	
Autorizzazione per forniture inserti	Sez. 2ª	11	
Autorizzazine per riproduzione dei modelli e stampati «ramo Tesoro» e «Banca d'Italia»	Sez. 2ª	10	
Autorizzazione certificato sostitutivo 128 T di V.T.	Sez. 4ª	15	
Autorizzazione per annullamento o rettifica V.T.	Sez. 4ª	12	
Autorizzazione certificato sostitutivo 128 T - V.T. superiori a L. 2.400.000	Sez. 4ª	60	
Decreto per incameramento V.T.	Sez. 4ª	60	
Rappresentanze legali di enti e amministrazioni	Sez. 3ª	120	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione V			
Contratto (verbale d'asta bot)	Div. 5ª	Decreto di massima *	* Scadenze stabilite all'inizio dell'anno e puntualmente rispettate
Decisione (risposta a istanze inerenti operazioni d'asta)		30	
Atto di accertamento (comunicazione)		30	
Ordine (ritiro contromatrice bot)		30	
Autorizzazione (rettifica quietanze)	Div. 5ª	30	
Autorizzazione (risposta a richieste di notizie sul servizio di tesoreria)	Div. 5ª	30	
Divisione VI			
1) Concessione di anticipazioni mensili sulle quote trimestrali del F.S.N. alle UU.SS.LL.	Div. 6ª	10	
2) Ammissione a pagamento dei piani di riparto regionali del F.S.N.	Div. 6ª	10	
3) Emanazione D.M. e predisposizione D.P.C.M. per modifiche o integrazioni alla legge n. 720/84 e successivi provvedimenti concernenti la tesoreria unica	Div. 6ª	90	
4) Autorizzazioni alla Banca d'Italia per apertura e chiusura di conti correnti presso la T.C. o di contabilità speciali presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato	Div. 6ª	15	
5) Trattazione di quesiti e ricorsi (amministrativi e giurisdizionali) in materia di Tesoreria statale:	Div. 6ª		
a) risposta all'ente		90	
b) relazione all'Avvocatura dello Stato		90	
6) Estinzione di titoli vari di spesa mediante accreditamento sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale a favore di amministrazioni statali, anche autonome, ed Enti di diritto pubblico	Div. 6ª	15	
7) Movimentazione dei cc/cc accesi presso la T.C. e intestati ad Amministrazioni statali e ad Enti di diritto pubblico. Ordini di prelevamento fondi alla T.C. Consegno e inoltro ai beneficiari dei V.T. e delle quietanze di girofondi emesse dalla T.C. medesima	Div. 6ª	20	
8) Amministrazione dei capitoli di spesa 4480/4481/4678:	Div. 6ª		
a) emanazione D.M. e predisposizione decreti interministeriali autorizzativi al pagamento con relativi mandati		20	
b) versamento sui cc/cc degli Enti beneficiari dei mandati contenenti la clausola di accreditamento in conto corrente		20	
Divisione VII			
Ammissione a pagamento titoli di spesa	Div. 7ª	5	
Depositi provvisori: - Svincolo depositi provvisori	Div. 7ª	7	
- Autorizzazione rilascio mod. 128 T	Div. 7ª	5	
- Autorizzazione stacco cedole	Div. 7ª	5	
- Costituzione depositi provvisori con titoli azionari	Div. 7ª	5	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Provvedimenti a seguito di smarrimento, furto, distruzione di titoli di spesa	Div. 7ª	7	
Costituzione depositi provvisori provenienti da sequestro di corpi di reato	Div. 7ª	10	
Eliminazione di tali depositi provvisori	Div. 7ª	10	

Divisione VIII

PORTAFOGLIO STATO

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Pagamenti all'estero per conto e nell'interesse delle Amministrazioni statali	Div. 8ª	60	Dalla ricezione del Mod. OC 831 e della quietanza di fondo somministrato
Rimesse dall'estero	Div. 8ª	120	Dalla ricezione del vaglia Tesoro dall'Ufficio italiano cambi
Acquisto titoli	Div. 8ª	60	Dalla richiesta di acquisto
Incameramento depositi cauzionali in titoli	Div. 8ª	30	Dalla richiesta di incameramento

Divisione IX

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Autorizzazione ad Enti ed istituti pubblici a contrarre prestiti in valute diverse con la Banca Europea Investimenti da destinare a industria, infrastrutture e agricoltura e concessione della garanzia di buon fine e per il rischio di cambio	Div. 9ª	20	Il procedimento si conclude con il decreto ministeriale di autorizzazione e di garanzia (da registrare alla Corte dei conti)
Autorizzazione a società concessionarie di autostrade e ad istituti di credito agrario di miglioramenti a contrarre prestiti all'estero e concessionarie della garanzia per rischio cambio	Div. 9ª	20	Il procedimento si conclude con il decreto ministeriale di autorizzazione e di garanzia (da registrare alla Corte dei conti)
Abilitazione di istituti ed enti pubblici a contrarre prestiti in valute estere con la B.E.I., da destinare al finanziamento di iniziative nei territori del Mezzogiorno d'Italia	Div. 9ª	30	Il procedimento si conclude con il decreto ministeriale di abilitazione (da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*)
Concessione della garanzia statale su prestiti contratti o emessi dall'Ente F.S. ed Enel	Div. 9ª	20	Il procedimento si conclude con D.M. da registrare presso Corte dei conti
Rimborso ai Comuni o a loro consorzi o aziende di oneri relativi a mutui contratti per il finanziamento di progetti energetici	Div. 9ª	7	
Rimborso all'Ente F.S. degli oneri relativi a mutui contratti per il finanziamento dei propri programmi costruttivi	Div. 9ª	7	
Concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti da società autostradali per la costruzione di infrastrutture di sosta e corrispondenza	Div. 9ª	10	Il procedimento si conclude con la lettera di comunicazione dell'ammissione del mutuo alla contribuzione
Riconoscimento della garanzia dello Stato per capitale ed interessi sui prestiti contratti da Società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade	Div. 9ª	30	Il procedimento si conclude con la lettera di comunicazione di riconoscimento della garanzia dello Stato

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione X			
Stanziamenti previsti da disposizione di legge. Legge n. 610/82. Legge n. 41/86, art. 32. Legge n. 590/81. Testo unico n. 647/1905. Legge n. 934/77. Legge n. 19/91	D.G.T. Div. 10ª	20	
Concessione di mutui. Legge n. 908/55. Legge n. 198/76. Legge n. 626/54	Div. 10ª		Termine previsto da disposizioni di legge
Somministrazione di fondi. legge n. 908/55. Lege n. 198/76. Legge n. 626/54	Div. 10ª	15	
Autorizzazione istituti di credito ad operare nell'ambito territoriale	Div. 10ª	20	
Determinazione tasso di riferimento legge 1760/28	Div. 10ª	6	
Divisione XI			
Concessione finanziamenti ai sensi Legge n. 50/52 e successive modificazioni	Div. 11ª	110	I tempi calcolati escludono sia quelli occorrenti ad altre amministrazioni (controllo - MICA), sia quelli occorrenti per gli adempimenti della Legge n. 55 del 1990. Tengono, invece, conto del tempo necessario per ottenere la disponibilità dei membri del CIF appartenenti ad altre amministrazioni.
1) Autorizzazione pagamento a favore Istituti di credito	Div. 11ª	15	
2) Autorizzazione pagamento contributo 3% su interessi	Div. 11ª	7	
3) Concessione finanziamenti ai sensi Legge n. 1/62 e successive modifiche	Div. 11ª	98	I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per ottenere la disponibilità dei membri del CIF appartenenti ad altre amministrazioni
4) Concessione finanziamenti ai sensi Legge n. 41/82 e successive modifiche	Div. 11ª	98	I tempi calcolati tengono conto di quelli necessari per ottenere la disponibilità dei membri del CIF appartenenti ad altre amministrazioni
5) Determinazine tasso riferimento per il settore	Div. 11ª	3	
6) Autorizzazione pagamento contributo fondo perduto 20% ai sensi Legge n. 50/52 e successive modifiche	Div. 11ª	7	
7) Adozione decreto MICA per finanziamenti ai sensi leggi 1457/63 e 357/64	Div. 11ª	15	
Divisione XII			
1) Nulla osta alla concessione di finanziamenti agevolati al fondo di rotazione legge n. 60/1965	Div. 12ª	30	Il procedimento consta di due parti cronologicamente separate: - 1ª fase: rilascio o meno del nulla osta ministeriale all'emissione di prestiti obbligazionari agevolati; - 2ª fase: concessione del contributo da parte del Ministro del tesoro. Il tempo intercorrente tra le due fasi è molto variabile e dipende, in parte, dall'iniziativa degli interessati oltre che dal mercato. Pertanto, non viene computato nei termini indicati che riguardano esclusivamente attività del Tesoro.
2) Concessione di contributi su prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 10 della legge 1 marzo 1986, n. 64 e del D.M. 27 giugno 1986	Div. 12ª	120	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
3) Operatività della garanzia statale su finanziamenti industriali di cui alle leggi numero 1101/1971 e numero 464/1972	Div. 12ª	60	
4) Concessione garanzia statale su finanziamenti alle imprese in amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95/1979	Div. 12ª	30	
5) Operatività della garanzia statale concessa ai sensi della citata legge n. 95/1979	Div. 12ª	60	
6) Determinazione tassi di riferimento da applicare nei settori: industriale, commercio, editoria, artigiano, Vajont, turistico-alberghiero, export	Div. 12ª	30	
7) Direttive in materia di credito artigiano e normativa recante criteri e modalità	Div. 12ª	90	
8) Direttive in materia di credito e fissazione di condizioni e modalità degli interventi del Mediocretico Centrale e dei Mediocrediti regionali	Div. 12ª	60	
9) Predisposizione di norme regolamentari in materia di incentivi e agevolazioni creditizie in vari settori produttivi (decreti del Ministro del tesoro ovvero decreti interministeriali)	Div. 12ª	90	
10) Conferimento di fondi di bilancio:	Div. 12ª		
al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a favore delle zone terremotate di cui alla legge n. 219/1981 - artt. 21 e 32		60	
al presidente della Giunta regionale della Campania per interventi di cui all'art. 17, nono comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;		60	
- alla regione Sardegna per piano straordinario rinascita economica della regione (legge 28 febbraio 1990, n. 38);		60	
- alla Cassa DD.PP. per rimborso di somme anticipate per il servizio titoli SIR (legge 28 novembre 1980, n. 784); per interventi per la promozione dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (legge 28 febbraio 1986, n. 44); per rimborso all'Ente Cellulosa e Carta per contributi previsti ai sensi della legge 25 febbraio 1987, n. 67;		60	
all'INPS per contributi da corrispondere ai dipendenti di imprese editrici (legge 10 gennaio 1985, n. 1) e per agevolazioni concesse per l'occupazione giovanile (legge n. 285/1987);		60	
- all'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria (D.P.R. 10 luglio 1991, n. 231)		60	

Divisione XIII

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Concessione di contributi per la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno	Div. 13ª	90	
2) Operatività della garanzia statale sui mutui edilizi	Div. 13ª	120	
3) Corresponsione premio su cartelle fondiarie e ammortamento o estinzione mutui ex Legge n. 715/1950	Div. 13ª	60	
4) Apporti dello Stato all'Agensud ex legge n. 64/1986	Div. 13ª	60	
- autorizzazioni a contrarre prestiti esteri	Div. 13ª	60	
- pagamento rate prestiti dell'Agensud	Div. 13ª	—	Scadenze contrattuali
5) Rimborso o integrazione di oneri previdenziali	Div. 13ª	60	
6) Rimborso mutui a carico dello Stato per strutture sanitarie ex art. 20 legge n. 67/1988	Div. 13ª	—	Scadenze contrattuali
7) Concessione contributo statale sui mutui dei comuni impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti ex art. 13 legge n. 67/1988	Div. 13ª	60	
8) Rimborso per anticipazioni della Cassa DD.PP. a favore dell'Ente Eur e amministrazioni locali terremotate	Div. 13ª		Scadenze contrattuali

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
9) Rimborso di mutui alla Cassa DD.PP. concessi alle Amministrazioni locali per opere di edilizia scolastica, ecc.	Div. 13ª		Scadenze contrattuali
10) Sovvenzioni all'Azienda al volo per il traffico aereo generale	Div. 13ª	30	
11) Apporti dello Stato alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L. ex legge n. 49/1985 e determinazione compenso per gestione	Div. 13ª	60	
12) Determinazione tassi di riferimento per il credito agli enti locali e per il credito fondiario-edilizio	Div. 13ª		Scadenza periodico legale

Divisione XIV

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Autorizzazione alla costituzione di S.p.a. e S.a.p.a. con capitale superiore a dieci miliardi e agli aumenti di capitale onerosi ed emissioni obbligazionarie di importo superiore a dieci miliardi delle S.p.a. e S.a.p.a. Art. 21 legge 4 giugno 1985, n. 281	Div. 14ª	60	Silenzio-assenso. Il termine può essere sospeso una sola volta per richiesta notizie e dati integrativi all'interessato.
2) Autorizzazione alla costituzione di fondi comuni di investimento. Art. 1 legge 23 marzo 1983 n. 77. La procedura sarà modificata a seguito del recepimento della direttiva CEE n. 85/611	Div. 14ª	90	Silenzio-assenso. Il termine può essere sospeso una sola volta per richiesta di informazioni alla società; dalla data di ricezione di tali informazioni decorre un nuovo termine di trenta giorni.
3) Pronuncia di decadenza di società dalla gestione di fondi comuni di investimento. Nomina di un commissario. Art. 8 legge 23 marzo 1983, n. 77	Div. 14ª	120	
4) Autorizzazione alla commercializzazione dei fondi esteri armonizzati in Italia. Art. 46 Direttiva n. 85/611 CEE	Div. 14ª	60	Silenzio-assenso.
5) Autorizzazione alla commercializzazione in Italia dei prodotti e servizi di Paesi terzi (D.M. del Commercio con l'estero di concerto con il Tesoro):	Div. 14ª	30	Silenzio-assenso per legge.
– prodotti e servizi finanziari. Art. 5, quarto comma, decreto ministeriale 27 aprile 1990	Div. 14ª	60 A)	L'iniziativa del provvedimento spetta al Commercio con l'estero. Il termine A) dovrebbe essere fissato dal predetto dicastero.
6) Approvazione della graduatoria del concorso agenti di cambio. Art. 10 legge 23 maggio 1956, n. 515	Div. 14ª	60	Dalla rimessione degli atti al Ministero.
7) Nomina degli agenti di cambio. Art. 11 legge 23 maggio 1956, n. 515	Div. 14ª	60	Dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*.
8) Collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio per limiti di età. Art. 1 legge 31 dicembre 1962 n. 1778	Div. 14ª	90	
9) Cessazione di appartenenza al ruolo degli agenti di cambio per limiti di età. Art. 14 legge 23 maggio 1956 n. 515	Div. 14ª	90	
10) Pronuncia di decadenza dalla nomina ad agente di cambio per mancato versamento della cauzione. Art. 12 legge 23 maggio 1956 n. 515	Div. 14ª	90	Decorre dall'acquisizione della notizia del mancato versamento della cauzione.
11) Pronuncia di decadenza dell'agente di cambio per mancato esercizio effettivo della professione presso la Borsa nel cui ruolo è iscritto	Div. 14ª	90	Decorre dall'acquisizione della notizia.

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
12) Nomina delle deputazioni di borsa: art. 4 L. 20 marzo 1913, n. 277 art. 6 e 7 R.D. 4 agosto 1913, n. 1068 art. 12 D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138	Div. 14ª	90	Il termine decorre dall'avvenuta acquisizione delle proposte e delle designazioni previste dalla legge.
13) Scioglimento della Deputazione di Borsa e del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio e contestuale nomina di un commissario art. 7 L. 20 marzo 1913, n. 272 art. 12 D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138	Div. 14ª	120	
14) Diniego di approvazione dei provvedimenti della Camera di Commercio (svincolo della cauzione degli Agenti di cambio) art. 3 L. 20 marzo 1913, n. 272	Div. 14ª	10	
15) Accettazione dimissioni Agenti di cambio (manca norma espressa)	Div. 14ª	60	
16) Interrogazione sanzioni disciplinari nei confronti degli Agenti di cambio art. 10 e 16 R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815 art. 22 L. 23 maggio 1967, n. 402 art. 13 D.P.R. 31 marzo 1975, n. 139	Div. 14ª	90	Con decorrenza comunicazione provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Agenti di cambio o comunicazione autorità di borsa per revoca per insolvenza.
17) Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie alle società di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/83 e ai rispettivi amministratori e direttori generali art. 9, sedicesimo comma, L. 2 gennaio 1991, n. 1	Div. 14ª	120	Decorre dalla comunicazione della CONSOB o della Banca d'Italia
18) Applicazione di una sanzione pencuniaria ai soggetti che violino le disposizioni in materia di esecuzione delle negoziazioni di valori mobiliari art. 11, comma 12, L. 2 gennaio 1991, n. 1	Div. 14ª	120	Decorre dalla comunicazione della CONSOB
19) Approvazione della sospensione cautelare dell'esercizio di attività da parte delle SIM art. 13, comma 1, L. 2 gennaio 1991, n. 1	Div. 14ª	30	Il decorso del termine comporta l'automatica decadenza del Provvedimento adottato dal Presidente della CONSOB
20) Sanzioni nei confronti delle Società di intermediazione mobiliari art. 13, commi 3 e 4, L. 2 gennaio 1991, n. 1	Div. 14ª	120	Decorre dalle proposte CONSOB o Banca d'Italia
21) Cancellazione delle SIM dall'albo e nomina commissario art. 13, comma 5, L. 2 gennaio 1991, n. 1	Div. 14ª	120	Decorre dalle proposte CONSOB o Banca d'Italia
22) Disposizioni circa la gestione delle attività delle SIM, nomina di un commissario, scioglimento degli organi amministrativi, revoca o sostituzione di commissari art. 13, comma 6 e 7, L. 2 gennaio 1991, n. 1	Div. 14ª	120	Decorre dalle proposte CONSOB o Banca d'Italia
23) Sanzione amministrativa e pecuniaria nei confronti dei soggetti che violino le disposizioni del regolamento di cui all'art. 6 L. 17 maggio 1991, n. 157 art. 7, L. 17 maggio 1991, n. 157	Div. 14ª	120	Decorre dalla proposta CONSOB
24) Iscrizione nel ruolo speciale Agenti di Cambio art. 7, comma 4, L. n 1/91	Div. 14ª	180	Comunicazione degli interessati

Divisione XV

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Decreti di abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera con la CECA, FRCE ai sensi della legge 796/76	Div. 15ª	60	I termini indicati sono compresi del tempo necessario per la firma dell'On.le signor Ministro e per la firma o sigla del signor Direttore Generale. A riguardo il «congruo anticipo» di cui al comma 8 dell'art. 1 del Regolamento è stato valutato in 15 giorni per la firma dell'On. signor Ministro ed in 10 giorni per la firma o sigla del signor Direttore Generale

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
2) Decreti di autorizzazione a contrarre prestiti in valuta estera con la CECA, il FRCE e la BEI, assistiti dalla garanzia dello Stato contro i rischi di cambio, ai sensi delle leggi 796/76 e 956/77	Div. 15ª	120	I termini indicati sono comprensivi del tempo necessario per la firma dell'On.le signor Ministro e per la firma o sigla del signor Direttore Generale. Al riguardo il «congruo anticipo» di cui al comma 8 dell'art. 1 del Regolamento è stato valutato in 15 giorni per la firma dell'On. signor Ministro ed in 10 giorni per la firma o sigla del signor Direttore Generale Il termine decorre dal ricevimento sia della domanda della Banca e sia della comunicazione della approvazione del progetto da parte del competente Organismo Internazionale
3) Parere del Governo Italiano alla BEI su domande di prestito, in applicazione dell'art. 21 dello Statuto della BEI	Div. 15ª	60	I termini indicati sono comprensivi del tempo necessario per la firma dell'On.le signor Ministro e per la firma o sigla del signor Direttore Generale. Al riguardo il «congruo anticipo» di cui al comma 8 dell'art. 1 del Regolamento è stato valutato in 15 giorni per la firma dell'On. signor Ministro ed in 10 giorni per la firma o sigla del signor Direttore Generale
4) Pareri istruttori sulle istanze FRCE richieste dal MAE	Div. 15ª	90	I termini indicati sono comprensivi del tempo necessario per la firma dell'On.le signor Ministro e per la firma o sigla del signor Direttore Generale. Al riguardo il «congruo anticipo» di cui al comma 8 dell'art. 1 del Regolamento è stato valutato in 15 giorni per la firma dell'On. signor Ministro ed in 10 giorni per la firma o sigla del signor Direttore Generale
5) Provvedimento Ministeriale autorizzativo di pagamento a firma del 1° Dirigente	Div. 15ª	35	I termini indicati si riferiscono al momento in cui il provvedimento ed il relativo mandato di pagamento vengono inviati alla Ragioneria Centrale per i Servizi del Tesoro Per il completamento dell'intero iter (vedi art. 1 c. 7) ci sono ancora ulteriori passaggi Corte dei conti, Div. VII della DGT e Tesoreria.
6) Provvedimento Ministeriale autorizzativo di pagamento a firma del Direttore generale	Div. 15	45	I termini indicati sono comprensivi del tempo necessario per la firma dell'On.le signor Ministro e per la firma o sigla del signor Direttore Generale. Al riguardo il «congruo anticipo» di cui al comma 8 dell'art. 1 del Regolamento e stato valutato in 15 giorni per la firma dell'On. signor Ministro ed in 10 giorni per la firma o sigla del signor Direttore Generale

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
7) Provvedimento Ministeriale autorizzativo di pagamento a firma del Ministro	Div. 15ª	60	I termini indicati sono comprensivi del tempo necessario per la firma dell'On.le signor Ministro e per la firma o sigla del signor Direttore Generale. Al riguardo il «congruo anticipo» di cui al comma 8 dell'art. 1 del Regolamento è stato valutato in 15 giorni per la firma dell'On. signor Ministro ed in 10 giorni per la firma o sigla del signor Direttore Generale
Divisione XVI			
1 Erogazione di risorse finanziarie a banche e fondi di sviluppo intrnazionali	Div. 16ª	360	
2 Pagamento contributi al bilancio civile della Nato	Div. 16ª	100	
Divisione XVII			
Autorizzazine al Medio Credito Centrale a concedere crediti finanziari agevolai a Paesi in via di sviluppo (Legge 26 luglio 1987,n. 49, art. 6)	Div. 17ª	60	
Autorizzazione al Medio Credito Centrale a concedere a imprese italiane crediti finanziari agevolati per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio delle imprese miste da realizzarsi in PVS (L. 26 febbraio 1987, n. 49, art. 7)	Div. 17ª	60	
Deroghe alle condizioni, modalità, tempi dell'intervento del Mediocredito Centrale nelle operazioni di credito all'esportazione D.M. L. 1° marzo 1988, n. 123, art. 6	Div. 17ª	30	
Autorizzazione operazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. L. 9 luglio 1990, n. 185, art. 27	Div. 17ª	30	
Divisione XIX			
Conce·sione indennizzi beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia	Div. 19ª		I procedimenti di cui sopra riguardano i provvedimenti previsti da leggi speciali i cui termini di emissione debbono essere indicati in date fisse (art. 4 schema di regolamento di attuazione). Tali date saranno comunicate una volta che sarà definito un apposito programma di lavoro finalizzato alla trattazione delle pratiche giacenti

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione XX			
Concessione indennizzi ai connazionali che hanno perduto beni all'estero	Div. 20ª		I procedimenti di cui sopra riguardano i provvedimenti previsti da leggi speciali i cui termini di emissione debbono essere indicati in date fisse (art. 4 schema di regolamento di attuazione). Tali date saranno comunicate una volta che sarà definito un apposito programma di lavoro finalizzato alla trattazione delle pratiche giacenti
Divisione XXI			
Concessione indennizzi beni perduti nell'ex territorio libero di Trieste e in Tunisia	Div. 21ª		I procedimenti di cui sopra riguardano i provvedimenti previsti da leggi speciali i cui termini di emissione debbono essere indicati in date fisse (art. 4 schema di regolamento di attuazione). Tali date saranno comunicate una volta che sarà definito un apposito programma di lavoro finalizzato alla trattazione delle pratiche giacenti
Divisione XXII			
Definizione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato	Div. 22ª		

TABELLA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Servizio ispettivo			
1) Riduzione ruoli non estinti e rimborso somme iscritte nel ruolo generale e suppletivo dei contributi accertati a favore della CPDEL-CPS e CPIASEP	Sezione rimborsi	365	
Divisione I			
1) Versamento trimestrale delle ritenute IRPEF operate sugli emolumenti corrisposti dalla Direzione Generale	Affari generali	120	Dall'inizio dell'accertamento della somma al pagamento per ciascun trimestre
2) Versamento contributo di solidarietà Sociale all'INPS	Affari generali	30	
3) Pagamento INVIM decennale e straordinaria - dichiarazione all'Ufficio del Registro competente - richiesta di versamento - dicreto di impegno - delibera di pagamento - mandato di pagamento - eventuali ricorsi alle Commissioni Tributarie	Affari generali	60	
4) Dichiarazione redditi delle Casse Pensioni - Decreto di autorizzazione della spesa (Direttore Generale) delibera di pagamento (Primo Dirigente)	Affari generali	365	
5) Recupero delle somme anticipate dalle Casse Pensioni amministrate per miglioramenti delle pensioni	Affari generali	365	
6) Versamento contributo del 20% sullo stanziamento per spese afferenti «la pubblicità» alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	Affari generali	365	

Divisione II - PERSONALE. SERVIZI AMMINISTRATIVI. ARCHIVIO GENERALE. ECONOMATO E CASSA. CENTRO FOTOLITOGRAFICO. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DI CUSTODIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ DELLE CASSE PENSIONI E DEL PERSONALE MECCANOGRAFICO ASSUNTO A CONTRATTO PRIVATO.

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
— Pagamento fatture spese minute	Ec.to	20	
— Pagamento utenze SIP, ACEA, ENEL, Esattoria Comunale	Ec.to	30	
— Pagamento fatture relative alla sistemazione logistica della Sede, cancelleria, I.P.Z.S. etc.	Ec.to	60	
— Pagamento fatture per contratti di Assistenza tecnica, Sofware, pulizie, manutenzioni e facchinaggio	Ec.to	30	
— Pagamento fatture per acquisto autovetture, Assicurazione e carburante	Ec.to	60	
— Pagamento stipendi e competenze connesse a personale assunto a contratto privato	Servizio cont.	30	
— Approvazione contratto assunzione portiere	Servizio port.	90	
— Liquidazione fine rapporto portieri	Servizio cont.	240	
— Liquidazione fine rapporto sostituti portieri	Servizio cont.	360	
— Pagamento onorari avvocati e spese giudizio	Servizio cont.	90	
— Emissione libretti ferroviari grandi invalidi	Servizio cont.	60	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione III - OSSERVATORIO PREVIDENZIALE. RICERCHE E STUDI. SERVIZIO LEGISLATIVO. CONTENZIOSO PREVIDENZIALE E DELLE LOCAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. RISOLUZIONE QUESTIONI DI MASSIMA. ACCERTAMENTO SULLA ISCRIVIBILITÀ DEGLI ENTI E DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE DI CATEGORIE VARIE DI DIPENDENTI. BIBLIOTECA E COLLEGAMENTO CL C.E. DELLA CASSAZIONE. COMMISSIONI DI STUDIO PER L'ESAME DEI BILANCI TECNICI.			
Accertamento sulla iscrivibilità degli Enti	Sezione previdenziale	180	
Divisione IV - UFFICIO ORGANIZZAZIONE E METODI; SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE, ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE PER ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI; CONNESSE ATTIVITÀ CONTRATTUALI			
Fornitura di Beni e Servizi (a trattativa privata)	Ufficio Contratti		
a) Stipula contratti:			
— per forniture con ordinativo		120	
per forniture con contratto		300	
— per corsi di formazione con società di informatica		120	
b) Liquidazione fatture			
— per acquisti		180	
— per manutenzioni		90	
— per corsi		120	

N.B.: Il procedimento termina con l'emissione del decreto approvativo del contratto o dell'ordinativo *(a)* e della delibera di pagamento *(b)*, che vengono successivamente inviati agli organi di controllo.

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione VI - ACCERTAMENTI, RICONGIUNZIONE, RISCATTI ITALIA NORD ORIENTALE			
1) Accertamento dei servizi prestati o periodi, per i quali esistono le condizioni indispensabili per l'iscrizione obbligatoria alla C.P.D.E.L.	Div. VI		I termini riportati si ritengono validi fino alla costituzione degli uffici decentrati di questa Amministrazione di cui all'art. 24 L. 8 agosto 1991, n. 274
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
2) Accertamento delle condizioni indispensabili per l'iscrizione facoltativa alla C.P.D.E.L. e comunicazione delle determinazioni assunte	Div. VI		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
3) Accertamento delle condizioni indispensabili per la ricongiungibilità dei periodi assicurativi. Assunzione delle determinazioni Comunicazioni all'interessato. Introito dell'onere dovuto per il corrispettivo beneficio.	Div. VI	180 (termine ex art. 5 L.29/79)	
4) Accertamento condizioni indispensabili per la ricongiungibilità di periodi assicurativi con assunzione di determinazioni. Comunicazioni agli interessati.	Div. VI		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
5) Procedimenti concessori (ammissioni). Accertamento delle condizioni indispensabili per la riscattabilità di servizi. Assunzione delle determinazioni. Introito dell'onere dovuto per il corrispettivo beneficio.	Div. VI		I termini riportati si ritengono validi fino alla costituzione degli uffici decentrati di questa Amministrazione di cui all'art. 24 L. 8 agosto 1991, n. 274.
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
6) Accertamento delle condizioni indispensabili per l'annullamento della posizione assicurativa già costituita presso l'INPS per un precedente servizio con iscrizione CPDEL per il dipendente che riassunto in servizio con iscrizione ad una delle Casse degli Istituti di previdenza, allo Stato o agli Istituti postelegrafonici, venga ammesso, a domanda, alla ricongiunzione dei servizi ai fini di un unico trattamento di quiescenza	Div. VI	180	
7) Accertamento dei requisiti indispensabili per il computo gratuito dei periodi di servizio militare di leva e di quelli considerati sostitutivi ed equiparati. Assunzione delle determinazioni e comunicazione all'interessato.	Div. VI		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
8) Accertamento delle condizioni indispensabili per la ricongiungibilità dei periodi assicurativi. Comunicazione delle determiniazioni assunte. Introito dell'onere a carico dell'interessato nonchè della contribuzione esistente presso le forme previdenziali di provenienza (liberi professionisti)	Div. VI	180 (art. 5 L. 29 richiamato dalla L. 45/90	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione VII - ACCERTAMENTO DI SERVIZI, RISCATTI E RICONGIUNZIONI PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA PER LE PENSIONI DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DELL'ITALIA NORD-ORIENTALE			
1) Accertamento dei servizi prestati o periodi, per i quali esistono le condizioni indispensabili per *l'iscrizione obbligatoria* alla C.P.D.E.L.	Div. VII		I termini riportati si ritengono validi fino alla costituzione degli uffici decentrati di questa Amministrazione di cui all'art. 24 L. 8 agosto 1991, n. 274.
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
2) Accertamento delle condizioni indispensabili per *l'iscrizione facoltativa* alla C.P.D.E.L. e comunicazione delle determinazioni assunte.	Div. VII		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
3) Accertamento delle condizioni indispensabili per la ricongiungibilità dei periodi assicurativi. Assunzione delle determiniazioni. Comunicazioni all'interessato. Introito dell'onere dovuto per il corrispettivo beneficio.	Div. VII	180 (termine ex art. 5 L. 29/79)	
4) Accertamento condizioni indispensabili per la ricongiungibilità di periodi assicurativi con assunzione di determininazioni. Comunicazioni agli interessati.	Div. VII		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
5) Procedimenti concessori (ammissioni). Accertamento delle condizioni indispensabili per la riscattabilità di servizi. Assunzione delle determinazioni. Introito dell'onere dovuto per il corrispettivo beneficio.	Div. VII		I termini riportati si ritengono validi fino alla costituzione degli uffici decentrati di questa Amministrazione di cui all'art. 24 L. 8 agosto 1991, n. 274.
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
6) Accertamento delle condizioni indispensabili per l'annullamento della posizione assicurativa già costituita presso l'INPS per un precedente servizio con iscrizione CPDEL per il dipendente che riassunto in servizio con iscrizione ad una delle Casse degli Istituti di previdenza, allo Stato o agli Istituti postelegrafonici, venga ammesso, a domanda, alla ricongiunzione dei servizi ai fini di un unico trattamento di quiescenza.	Div. VII		
7) Accertamento dei requisiti indispensabili per il computo gratuito dei periodi di servizio militare di leva e di quelli considerati sostitutivi ed equiparati. Assunzione delle determinazioni e comunicazione all'interessato.	Div. VII		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
8) Accertamento delle condizioni indispensabili per la ricongiungibilità dei periodi assicurativi. Comunicazione delle determinazioni assunte. Introito dell'onere a carico dell'interessato nonchè della contribuzione esistente presso le forme previdenziali di provenienza (liberi professionisti)	Div. VII	180 (art. 5 L. 29 richiamato dalla L. 45/90)	

Divisione VIII - ACCERTAMENTO SERVIZI, RISCATTI E RICONGIUNZIONI
PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA PER LE PENSIONI DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DELL'ITALIA CENTRALE

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Accertamento dei servizi prestati o periodi, per i quali esistono le condizioni indispensabili per *l'iscrizione obbligatoria* alla C.P.D.E.L.	Div. VIII		I termini riportati si ritengono validi fino alla costituzione degli uffici decentrati di questa Amministrazione di cui all'art. 24 L. 8 agosto 1991, n. 274.
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
2) Accertamento delle condizioni indispensabili per *l'iscrizione facoltativa* alla C.P.D.E.L. e comunicazione delle determinazioni assunte.	Div. VIII		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
3) Accertamento delle condizioni indispensabili per la ricongiungibilità dei periodi assicurativi. Assunzione delle determiniazioni ex art. 2 L. 29/79. Comunicazioni all'interessato. Introito dell'onere dovuto per il corrispettivo beneficio.	Div. VIII	180 (termine ex art. 5 L. 29/79)	
4) Accertamento condizioni indispensabili per la ricongiungibilità di periodi assicurativi con assunzione di determininazioni ex art. 6 L. 29/79. Comunicazioni agli interessati.	Div. VIII		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
5) Procedimenti concessori (ammissioni). Accertamento delle condizioni indispensabili per la riscattabilità di servizi. Assunzione delle determinazioni. Introito dell'onere dovuto per il corrispettivo beneficio.	Div. VIII		I termini riportati si ritengono validi fino alla costituzione degli uffici decentrati di questa Amministrazione di cui all'art. 24 L. 8 agosto 1991, n. 274.
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
6) Accertamento delle condizioni indispensabili per l'annullamento della posizione assicurativa già costituita presso l'INPS per un precedente esercizio con iscrizione CPDEL per il dipendente che riassunto in servizio con iscrizione ad una delle Casse degli Istituti di previdenza, allo Stato o agli Istituti postelegrafonici, venga ammesso, a domanda, alla ricongiunzione dei servizi ai fini di un unico trattamento di quiescenza.	Div. VIII		
7) Accertamento dei requisiti indispensabili per il computo gratuito dei periodi di servizio militare di leva e di quelli considerati sostitutivi ed equiparati. Assunzione delle determinazioni e comunicazione all'interessato.	Div. VIII		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
8) Accertamento delle condizioni indispensabili per la ricongiungibilità dei periodi assicurativi. Comunicazione delle determiniazioni assunte. Introito dell'onere a carico dell'interessato nonchè della contribuzione esistente presso le forme previdenziali di provenienza (liberi professionisti)	Div. VIII	180 (art. 5 L. 29 richiamato dalla L. 45/90)	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione IX - ACCERTAMENTO SERVIZI, RISCATTI E RICONGIUNZIONI PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA PER LE PENSIONI DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE			
1) Accertamento dei servizi prestati o periodi, per i quali esistono le condizioni indispensabili per *l'iscrizione obbligatoria* alla C.P.D.E.L.	Div. IX		I termini riportati si ritengono validi fino alla costituzione degli uffici decentrati di questa Amministrazione di cui all'art. 24 L. 8 agosto 1991, n. 274.
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
2) Accertamento delle condizioni indispensabili per *l'iscrizione facoltativa* alla C.P.D.E.L. e comunicazione delle determinazioni assunte.	Div. IX		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
3) Accertamento delle condizioni indispensabili per la ricongiungibilità dei periodi assicurativi. Assunzione delle determiniazioni ex art. 2 L. 29/79. Comunicazioni all'interessato. Introito dell'onere dovuto per il corrispettivo beneficio.	Div. IX	180 (termine ex art. 5 L. 29/79)	
4) Accertamento condizioni indispensabili per la ricongiungibilità di periodi assicurativi con assunzione di determininazioni ex art. 6 L. 29/79. Comunicazioni agli interessati.	Div. IX		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
5) Procedimenti concessori (ammissioni). Accertamento delle condizioni indispensabili per la riscattabilità di servizi. Assunzione delle determinazioni. Introito dell'onere dovuto per il corrispettivo beneficio.	Div. IX		I termini riportati si ritengono validi fino alla costituzione degli uffici decentrati di questa Amministrazione di cui all'art. 24 L. 8 agosto 1991, n. 274.
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
6) Accertamento delle condizioni indispensabili per l'annullamento della posizione assicurativa già costituita presso l'INPS per un precedente servizio con iscrizione CPDEL per il dipendente che riassunto in servizio con iscrizione ad una delle Casse degli Istituti di previdenza, allo Stato o agli Istituti postelegrafonici, venga ammesso, a domanda, alla ricongiunzione dei servizi ai fini di un unico trattamento di quiescenza.	Div. IX		
7) Accertamento dei requisiti indispensabili per il computo gratuito dei periodi di servizio militare di leva e di quelli considerati sostitutivi od equiparati. Assunzione delle determinazioni e comunicazione all'interessato.	Div. IX		
a) domande prodotte dal 1992		180	
b) domande prodotte anteriormente a tale data		545	
8) Accertamento delle condizioni indispensabili per la ricongiungibilità dei periodi assicurativi. Comunicazione delle determiniazioni assunte. Introito dell'onere a carico dell'interessato nonchè della contribuzione esistente presso le forme previdenziali di provenienza (liberi professionisti)	Div. IX	180 (art. 5 L. 29 richiamato dalla L. 45/90)	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE

Divisione X - LIQUIDAZIONE PENSIONI AI DIPENDENTI DI COMUNI E PROVINCE

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Pensioni definitive per cessazioni nell'anno 1992	Div. X	180	Compresa la fase della decretazione
2) Pensioni definitive per cessazioni ante 1992	Div. X	540	Compresa la fase della decretazione

N.B. 1) Le Direzioni Provinciali del Tesoro erogano entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio il trattamento provvisorio di pensione nella misura del 100%.

2) La presente Tabella è valida sino a quando non verranno attuate le disposizioni contenue nella L. 8 agosto 1991, n. 274 (art. 24).

Divisione XI - LIQUIDAZIONE PENSIONI DIRETTE E REVERSIBILI DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DELLE - UU.SS.LL.

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Pensioni definitive per cessazione nell'anno 1992	Div. XI	180	Compresa la fase della decretazione
2) Pensioni definitive per cessazioni ante 1992	Div. XI	545	Compresa la fase della decretazione

N.B. 1) Le Direzioni Provinciali del Tesoro erogano entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio il trattamento provvisorio di pensione nella misura del 100%.

2) La presente Tabella è valida sino a quando non verranno attuate le disposizioni contenue nella L. 8 agosto 1991, n. 274 (art. 24).

Divisione XII - LIQUIDAZIONE PENSIONI AI DIPENDENTI DI REGIONI, AZIENDE MUNICIPALIZZATE, ENTI VARI ECC.

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Pensioni definitive per cessazioni nell'anno 1992	Div. XII	180	Compresa la fase della decretazione
2) Pensioni definitive per cessazioni ante 1992	Div. XII	540	Compresa la fase della decretazione

N.B. 1) Le Direzioni Provinciali del Tesoro erogano entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio il trattamento provvisorio di pensione nella misura del 100%.

2) La presente Tabella è valida sino a quando non verranno attuate le disposizioni contenue nella L. 8 agosto 1991, n. 274 (art. 24).

Divisione XIII - C.P.D.E.L

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Riliquidazione pensioni ordinarie: dirette indirette riversibili per fascicoli pervenuti anno 1992 per fascicoli pervenuti ante anno 1992	Div. XIII	 180 540	
2) Conferimento pensioni privilegiate: dirette indirette riversibili	Div. XIII	180	

N.B. La presente Tabella è valida fino a quando non verranno attuate le disposizioni contenute nella L. 8 agosto 1991, n. 274 (art. 24).

Divisione XIV

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Liquidazione indennità «una tantum» Ricongiunzioni verso altre gestioni previdenziali per gli iscritti alla C.P.D.E.L. per istanze pervenute nell'anno 1992.	Sezione indennità	180	Termine comprensivo di quello necessario alla decretazione c/o all'emissione del mandato di pagamento.
2) Liquidazione indennità «una tantum» Ricongiunzioni verso altre gestioni previdenziali per gli iscritti alla C.P.D.E.L. per istanze pervenute ante 1992.	Sezione indennità	540	Termine comprensivo di quello necessario alla decretazione c/o all'emissione del mandato di pagamento.
3) Pagamento dei trattamenti di quiescenza dei pensionati della C.P.D.E.L.	Sezione pagamenti	60	Termine comprensivo dell'attività della Ragioneria Centrale nonchè dell'elaborazione e della stampa degli atti di pagamento meccanizzati.

N.B. La presente Tabella è valida fino a quando non verranno attuate le disposizioni contenue nella L. 8 agosto 1991, n. 274 (art. 24).

Divisione XV - Cassa per le pensioni ai sanitari

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Liquidazione dei trattamenti di quiescenza nella forma della pensione: *a)* domanda prodotta a decorrere dal 1° gennaio 1992 *b)* domanda prodotta ante 1° gennaio 1992	Sez. I	180 545	
2) Liquidazione dei trattamenti di quiescenza nella forma dell'indennità *una tantum* con costituzione della posizione assicurativa all'INPS: *a)* domanda prodotta a decorrere dal 1° gennaio 1992 *b)* domanda prodotta ante 1° gennaio 1992	Sez. I	180 545	
3) Decreti di riscatto ricongiunzione ai sensi della legge 29/79 e della legge 45/91: *a)* domanda prodotta dal 1° gennaio 1992 *b)* domanda prodotta ante 1° gennaio 1992 relativamente ai riscatti ed alla legge 45/90	Sez. II	180 545	
4) Affari generali, accertamenti, ricongiuzione con lo Stato o con altre gestioni previdenziali: *a)* domanda prodotta a decorrere dal 1° gennaio 1992 *b)* domanda prodotta ante 1° gennaio 1992	Sez. II	180 545	

N.B. *1)* Le Direzioni Provinciali del Tesoro erogano entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio il trattamento provvisorio di pensione nella misura del 100% della pensione definitiva.

2) La presente tabella è valida fino quando non verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 8 agosto 1991 n. 274.

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione XVI - CASSA PER LE PENSIONI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E COADIUTORI			
1) Indennità:	Cassa uff. giud. gruppo esterni		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
2) Pensioni e riliquidazione pensioni:	Cassa uff. giud. C.E.D.		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
3) Costituzione posizione assicurativa INPS:	Gruppo esterni cassa uff. giud.		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
4) Ricongiuzione art. 115/1992:	Cassa uff. giud. gruppo esterni		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
5) Ricongiunzione Legge n. 523:	Cassa uff. giud.		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
6) Ricongiunzione Legge n. 29/79:	Cassa uff. giud.	Termini previsti dalla legge n. 29/79	
7) Riscatto:	Cassa uff. giud.		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
8) Accertamenti previdenziali:	Cassa uff. giud.		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
9) Accettazione valore capitale:	Cassa uff. giud. gruppo esterni		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
10) Sistemazione contributiva:	Cassa uff. giud.		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	

N.B. 1) Le Direzioni Provinciali del Tesoro erogano entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio il trattamento provvisorio di pensione nella misura del 100% deella pensione definitiva.

2) La presente tabella è valida fino quando non verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 8 agosto 1991 n. 274.

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione XVI - CASSA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE			
1) Indennità:	Sez. II gruppo esterni		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
2) Pensioni e riliquidazione pensioni:	Sez. II gruppo esterni C.E.D.		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
3) Costituzione posizione assicurativa INPS:	Gruppo esterni		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
4) Ricongiuzione art. 115/1992:	Sez. I gruppo esterni		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
5) Ricongiunzione Legge n. 523:	Sez. I		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
6) Ricongiunzione Legge n. 29/79:	Sez. II C.E.D.	Termini previsti dalla legge n. 29/79	
7) Riscatto:	Sez. I		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
8) Accertamenti previdenziali:	Sez. I		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
9) Accettazione valore capitale:	Sez. I gruppo esterni		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	
10) Sistemazione contributiva:	Gruppo esterni		
domande pervenute successivamente al 1° gennaio 1992		180	
domande pervenute anteriormente al 1° gennaio 1992		540	

N.B. 1) Le Direzioni Provinciali del Tesoro erogano entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio il trattamento provvisorio di pensione nella misura del 100% deella pensione definitiva.

2) La presente tabella è valida fino quando non verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 8 agosto 1991 n. 274.

Divisione XVII

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Rimborso di contributi	Sezione previdenziale	180	
2) Storno di contributi	Sezione previdenziale	180	
3) Emissione ruoli Legge 29/1979	Sezione previdenziale	360	
4) Emissione ruoli riscatti	Sezione previdenziale	360	
5) Emissione ruoli Legge 336/1970	Sezione previdenziale	360	
6) Emissione ruoli D.P.R. 538/1986	Sezione previdenziale	360	
7) Emissione ruoli art. 64 D.P.R. 268/1987, 64 D.P.R. 270/1987, 52 D.P.R. 266/1987	Sezione previdenziale	360	
8) Emissione ruoli sistemazione contributiva	Sezione previdenziale	90	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione XVIII			
1) Concessione sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione	Settore concessioni	140	
2) Rimborso di somme erroneamente versate	Settore ammort. contab	115	
Divisione XIX - CONCESSIONE MUTUI AD ENTI LOCALI, AD ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E COOPERATIVE EDILIZIE - ACQUISTO TITOLI E GESTIONE DEL PORTAFOGLIO RISCOSSIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI - MUTUI EDILIZI INDIVIDUALI			
1) Concessione mutui	Settore concessioni	255	
2) Novazione oggettiva e soggettiva del mutuo	Settore concessioni	105	
3) Riduzione mutuo	Settore concessioni	105	
4) Estinzione anticipata mutuo	Settore concessioni	105	
5) Deliberazione di somministrazione in conto mutuo	Settore concessioni	105	
6) Acquisto titoli e obbligazioni	Settore titoli	30	
7) Ordine di riscossione per il prelievo mensile delle somme affluite sui c c postale n. 6066004 e c/c postale n. 17165002	Settore riscossioni	75	
8) Provvedimenti di rimborso per somme erroneamente e indebitamente versate	Settore riscossioni	300	
9) Provvedimenti di assegnazione formale di mutuo edilizio individuale ai soci di Cooperative edilizie	Settore mutui edilizi individuali	390	
10) Provvedimenti di riscatto anticipato mutuo gravante sull'alloggio dei singoli soci	Settore mutui edilizi individuali	330	
Divisione XX - INVESTIMENTI IMMOBILIARI GESTIONE DELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - BANCA DATI - GESTIONE AREE FABBRICABILI - ANALISI E PROGRAMMAZIONE - CONTENZIOSO - ACQUISTI			
1) Decreto ministeriale di approvazione del contratto di acquisto di immobili mediante trattativa privata in forma pubblica amministrativa	Sessione investimenti immobiliari	100	
Divisione XXI - LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO E NON ABITATIVO, DI PROPRIETÀ DELLE CASSE PENSIONI, SITI IN ROMA E PROVINCIA, DI IMMOBILI AD USO DI AMMINISTRAZIONI STATALI E RELATIVE CONTABILITÀ - UFFICIO INFORMAZIONI - BANCA DATI			
1) Decreto approvativo del contratto di locazione di immobili abitativi	Div. 21ª	90	
2) Ingiunzione di pagamento per recupero morosità relative a locazioni abitative e non abitative	Div. 21ª	180	Periodo variabile secondo le situazioni

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
3) Decreto approvativo del contratto di locazione di immobili non abitativi	Div. 21ª	90	In caso di necessità del parere del Consiglio di Stato i tempi non possono essere previsti
4) Decreto approvativo del contratto di locazione di immobili non abitativi ad Amministrazioni statali	Div. 21ª	180	In caso di necessità del parere del Consiglio di Stato i tempi non possono essere previsti
5) Mandato di pagamento per indennità di avviamento	Div. 21ª	365	Occorre tener conto del notevole arretrato che non consente previsioni temporali attendibili
6) Mandato di pagamento per spese di giudizio	Div. 21ª	365	
7) Mandato di pagamento per spese di pubblicità	Div. 21ª	365	

Divisione XXII - LOCAZIONE IMMOBILI, AD USO ABITATIVO E NON ABITATIVO, DI PROPRIETÀ DELLE CASSE PENSIONI SITI FUORI DELLA PROVINCIA DI ROMA E RELATIVA CONTABILITÀ - RAPPORTI CON GLI UFFICI DELEGATI - BANCA DATI

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Locazione unità immobiliari uso abitativo (decreto approvativo)	Div. 22ª	365	
2) Locazione unità immobiliari uso diverso da quello abitativo (decreto approvativo)	Div. 22ª	365	
3) Recupero morosità (ingiunzione di pagamento)	Div. 22ª	365	
4) Fallimento società conduttrice (ordine di riscossione a seguito della ripartizione dell'attivo da parte del giudice)	Div. 22ª	365	
5) Liquidazione indennità per la perdita di avviamento commerciale (mandato di pagamento)	Div. 22ª	365	

Divisione XXIII - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLE CASSE PENSIONI CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI, FORNITURE E SERVIZI

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Decreto approvativo, impegno di spesa e mandato di pagamento dei contratti stipulati per la manutenzione degli stabili di proprietà delle Casse pensioni, tramite gara e cottimi fiduciari	Ufficio lavori	365	
2) Impegno di spesa e mandato di pagamento per lavori effettuati in amministrazione diretta negli stabili di proprietà	Ufficio lavori	365	
3) Delibera e ordine di accreditamento per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà sito fuori Roma	Ufficio aperture di credito	365	
4) Decreto approvativo del contratto privatistico di assunzione del personale addetto alla manutenzione del patrimonio di proprietà delle Casse pensioni amministrate	Ufficio gestione pers. a cont. priv.	365	
5) Decreto e mandato di pagamento per stipendi ed altri emolumenti relativi al personale tecnico assunto a contratto privato per la manutenzione degli stabili	Ufficio gestione pers. a cont. priv.	30	

Provveditorato generale dello Stato

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Concorso per operai	Div. 2ª	600	
2) Assunzione obbligatoria di operai	Div. 2ª	300	
3) Acquisizione mandati singoli o collettivi tramite tesoreria centrale e relativo pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale	Div. 2ª	35	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
4) Pagamento corrispettivo per locazione sedi ufficio del PGS	Div. 2ª	60	
5) Liquidazione e pagamento gettoni di presenza a componenti di commissioni nonché trattamento di missione	Div. 2ª	90	
6) Rilascio stati matricolari personale operaio	Div. 2ª	10	
7) Rilascio attestati di servizio	Div. 2ª	10	
8) Rilascio copie, decreti, ordini di servizio, atti giuridico-economici e di quiescenza	Div. 2ª	10	
9) Determinazione trattamento economico del personale operaio	Div. 2ª	60	
10) Decreto di collocamento a riposo del personale operaio	Div. 2ª	30	
11) Determinazione del fabbisogno — invio alle Amministrazioni statali del questionario concernente i vari beni costituenti dotazioni degli uffici; — risposte delle Amministrazioni; — esame delle predette risposte; — determinazione dell'entità dei fondi di bilancio da chiedere alla Ragioneria generale dello Stato; — richiesta dei predetti fondi e rideterminazione del fabbisogno sulla base della disponibilità di bilancio concesse; — emissione delle autorizzazioni all'acquisto (c.d. nulla osta) da parte delle divisioni 6ª, 8ª e 9ª del P.G.S., secondo la propria competenza merceologica, con esclusione delle divisioni 7ª, 10ª e 15ª per gli acquisti delle quali l'autorizzazione è fornita da apposita Commissione	Div. 3ª	500	
12) Espletamento delle gare per forniture di beni e servizi: — richiesta del parere al Consiglio di Stato; — pubblicazione dei bandi di gara; — esame delle richieste di partecipazione; — invito a produrre offerta; — esame delle offerte; — aggiudicazione; — comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.	Div. 1ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 15ª	250	A seconda della competenza per materia delle divisioni: — la div. 1ª pubblica i bandi; — la div. 6ª acquista macchine per ufficio; — la div. 7ª acquista materiale informatico; — la div. 8ª acquista cancelleria e provvede ai servizi di pulizia e di trasporti; — la div. 9ª acquista arredi per ufficio; — la div. 10ª acquista materiale elettrico vario e provvede ai servizi telefonici, di riscaldamento; — la div. 11ª provvede alla rilegatura di registri e *Gazzette Ufficiali*; — la div. 15ª provvede alla fornitura del materiale informatico per il P.G.S. nonché dei sistemi di rilevazione presenze per gli uffici statali.
13) Adempimenti successivi all'aggiudicazione: — stipulazione del contratto; — approvazione del contratto; — registrazione dell'atto approvativo presso la Corte dei conti; — registrazione fiscale.	Div. 4ª	150	La div. 4ª stipula i contratti e amministra l'Albo dei fornitori.
14) Esecuzione del contratto: — controlli e vigilanza in corso di esecuzione; — richiami e diffide in corso di esecuzione; — termini e luogo di consegna nonché proroga eventuale dei termini di consegna; — collaudo della prestazione oggetto del contratto; — dichiarazione di presa in consegna del bene oggetto del contratto; — verifica della documentazione necessaria per la liquidazione delle fatture per il pagamento del prezzo.	Div. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 14ª e 15ª	400	A seconda della competenza per materia delle divisioni: — la div. 5ª liquida le fatture; — la div. 14ª cura i collaudi. Qualora si tratti di contratti di durata (locazione di beni mobili o prestazioni di servizi pluriennali), il presso è commisurato alla durata del contratto.

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
15) Revisione dei prezzi contrattuali	Div. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 15ª	150	A seconda della competenza per materia.
16) Anticipazione del prezzo contrattuale	Div. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 15ª	150	A seconda della competenza per materia.
17) Acquisto di beni e forniture di servizi mediante trattativa privata: — ricerca del fornitore o del prestatore di servizi; — stipula del contratto; — adempimenti successivi alla stipula ed esecuzione del contratto; — liquidazione delle fatture per il pagamento del prezzo.	Div. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 15ª	580	A seconda della competenza per materia.
18) Accreditamento dei fondi per acquisti o per servizi	Divv. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 15ª	90	A seconda della competenza per materia.
19) Accreditamento di somme occorrenti per le minute spese di ufficio attribuite secondo la composizione numerica e la funzione degli uffici	Div. 3ª e 5ª	90	A seconda della competenza per materia.
20) Autorizzazione alla esecuzione di acquisti indispensabili ed aventi spesa congrua (art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140).	Div. 3ª, 7ª, 10ª, e 15ª	90	Le div. 7ª, 10ª e 15ª hanno competenza per le autorizzazioni relative a materiale informatico e di alta tecnologia. La div. 3ª per tutti i rimanenti materiali.
21) Iscrizione all'Albo dei fornitori	Div. 4ª	350	L'iscrizione all'albo è subordinata anche ad accertamenti espletati da organi esterni.
22) Dichiarazione di beni fuori uso	Div. 13ª	150	Nel procedimento di dichiarazione di fuori uso intervengono gli uffici tecnici erariali.
23) Pubblicazione di opere di divulgazione tecnico-giuridica attinenti all'attività del P.G.S.	Div. 1ª	300	

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI SPECIALI E DEL CONTENZIOSO

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Adempimenti connessi alle procedure istruttorie dei contesti valutari nonché delle trasgressioni in materia di antiriciclaggio	Div. 1ª	Previsto dalla legge	
2) Emissioni ordini di accreditamento di somme alle Intendenze di finanza per pagamenti semestrali di provvidenze a titolo di risarcimento per danni di guerra	Div. 1ª	Previsto dalla legge	
3) Atto di contestazione di infrazione al d.-l. 3 maggio 1991, n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197	Div. 8ª	Previsto dalla legge	
4) Gestioni per conto dello Stato: autorizzazioni ministeriali di pagamento di rendite all'INAIL: — legge 6-12-1944, n. 505 — legge 19- 4-1946, n. 387 — legge 31- 5-1964, n. 357 — legge 18- 3-1968, n. 241 — legge 3- 3-1949, n. 52	Div. 8ª	Previsto dalla legge	I pagamenti vengono effettuati in relazione alle somme accreditate in bilancio.
Autorizzazioni ministeriali di pagamento rendite: — Cassa Marittima Meridionale — Cassa Marittima Adriatica — Cassa Marittima Tirrena — legge 3-3-1959, n. 52	Div. 8ª	Previsto dalla legge	I pagamenti vengono effettuati in relazione alle somme accreditate in bilancio.
5) Decreti di accoglimento o di rigetto a seguito di ricorsi al TAR, al Capo dello Stato, al Tribunale su provvedimenti relativi a residue pratiche per danni di guerra (Legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni e integrazioni (Legge 22 ottobre 1981, n. 593) nonché a decreti di liquidazione del Commissariato per la sistemazione e liquidazione contratti di guerra (Legge 25 marzo 1948 n. 674 e successive modificazioni e int.)	Div. 8ª	Previsto dalla legge o fissati dal giudice	
6) Autorizzazioni di pagamento del premio agli scopritori di illeciti valutari: UIC - Banca d'Italia, Dogane, Guardia di Finanza: D.Lg.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1511, Legge 26 settembre 1986, n. 599	Div. 8ª	Previsto dalla legge	I pagamenti vengono effettuati in relazione alle somme accreditate in bilancio.
7) Regolarizzazioni delle posizioni assicurative con l'INPS del personale della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana: Provvedimenti di liquidazione dei contributi	Div. 8ª	90	Liquidazione effettuata su domanda di parte.
8) Provvedimenti inerenti la residua materia di competenza della soppressa Direzione Generale dei danni di guerra (Legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni e integrazioni)	Div. 8ª	—	Eventuali liquidazioni sono subordinate al completamento della istruttoria ed agli adempimenti di vari uffici delle P.A.
9) DD.MM. di definizioni dei procedimenti amministrativi sanzionatori degli illeciti valutari, delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito con Legge 4 agosto 1990, n. 227 e delle infrazioni previsti dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143 convertito con Legge 5 luglio 1991, n. 197, adottati previo parere della Commissione prevista dall'art. 32 del T.U. delle norme di legge in materia valutaria approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148	Div. 2ª - 3ª 4ª - 5ª	Previsto dalla legge	
10) Adempimenti connessi ai giudizi di opposizione riguardanti i decreti sanzionatori	Div. 6ª	Previsti dalla legge o fissati dal giudice	Il giudizio di opposizione è regolato dall'art. 23 Legge 24 novembre 1981, n. 689
11) Adempimenti connessi con l'esecuzione dei DD.MM. emessi a definizione dei contesti valutari, dei contesti derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con Legge 4 agosto 1990 n. 227 (monitoraggio) nonché dei contesti derivanti dalle infrazioni previste dal D.L. 3 maggio 1991 n. 143 convertito con Legge 5 luglio 1991 n. 197 (antiriciclaggio)	Div. 7ª		
12) Concessioni di nulla-osta alla rateizzazione delle pene pecuniarie inflitte con i DD.MM. sopraindicati	Div. 7ª	90	

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Sussidi a favore del personale	Div. 1ª	120	
Pagamento spese per liti, rivalutazione monetarie	Div. 2ª	60	
Riparazioni pecuniarie per errore giudiziario	Div. 2ª	60	
Corresponsione trattamento di missione in territorio nazionale ed estero	Div. 2ª	60	
Corresponsione indennità di trasferimento e prima sistemazione	Div. 2ª	60	
Pagamento spese postali, telegrafiche, per accertamenti sanitari	Div. 2ª	60	
Liquidazione competenze accessorie	Div. 2ª	30	
Pagamento spese funzionamento Commissione tecnica per la spesa pubblica	Div. 2ª	60	
Corresponsione indennità di rischio	Div. 2ª	30	
Pagamento fatture per acquisto libri e riviste	Div. 2ª	60	
Pignoramenti presso terzi a carico di dipendenti dello Stato	Div. 3ª	60	
Riparazione errore giudiziario	Div. 3ª	180	
Riparazione per ingiusta detenzione	Div. 3ª	180	
Autorizzazione alla concessione di piccoli prestiti	Div. 3ª	30	
Ricorso gerarchico	Div. 3ª	90	
Ricorso in opposizione	Div. 3ª	90	
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: *a)* eventuale richiesta di integrazione del contraddittorio *b)* richiesta parere Consiglio di Stato *c)* predisposizione D.P.R. di decisione del ricorso	Div. 3ª	30 120 60	
Reclutamento di personale effettuato con il tradizionale procedimento concorsuale: *a)* esame domande e nomine commissione giudicatrice *b)* adempimenti commissione giudicatrice *c)* approvazione graduatoria, nomina e assunzione dei vincitori	Div. 4ª	150 180 180	
Concorsi di promozione (dirigente superiore): *a)* esame domande e nomine commissione giudicatrice *b)* adempimenti commissione giudicatrice *c)* approvazione graduatoria, decreto di promozione	Div. 4ª	150 180 180	
Corso-concorso di formazione dirigenziale (primo dirigente): *a)* esame domande e nomine commissione giudicatrice *b)* adempimenti commissione giudicatrice *c)* approvazione graduatoria, comunicazione alla Scuola superiore della Pubblica amministrazione dei nominativi degli ammessi al corso, nomina dei vincitori	Div. 4ª	150 180 180	
Reclutamento di personale fino alla quarta qualifica mediante prove selettive da effettuarsi tra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento: *a)* esame domande, formulazione graduatoria e nomina commissione giudicatrice *b)* adempimenti commissione giudicatrice *c)* graduatoria idonei, nomina e assunzione vincitori	Div. 4ª	180 360 180	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Assunzioni obbligatorie (Legge 482/68): *a)* nomina e assunzione	Div. 4ª	180	
Nomina in ruolo	Div. 5ª	150	
Certificazione su *Status* giuridico	Div. 5ª	30	
Rilascio di copie autentiche di atti contenuti nel fascicolo personale	Div. 5ª	30	
Piccoli prestiti ENPAS e Cassa Sovvenzioni e mutui pluriennali ENPAS	Div. 5ª	90	
Collocamento fuori ruolo	Div. 5ª	210	
Comandi: *a)* presso altre amministrazioni *b)* presso l'Amministrazione centrale del Tesoro	Div. 5ª	210 60	
Passaggio ad altra Amministrazione	Div. 5ª	210	
Trasferimento da uno ad altro ruolo di corrispondente qualifica funzionale e profilo della stessa Amministrazione	Div. 5ª	90	
Mobilità (D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325) *a)* esame domande e nomina commissione giudicatrice *b)* adempimenti graduatorie, nomina e assunzione vincitori *c)* approvazione graduatorie, nomina e assunzioni vincitori	Div. 5ª	150 360 180	
Mero riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio: *a)* adempimenti istruttori *b)* emanazione relativo provvedimento dopo acquisizione pareri autorità tecnico-sanitaria e amministrative	Div. 6ª	60 60	
Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio al fine concessione equo indennizzo: *a)* adempimenti istruttori *b)* emanazione relativo provvedimento dopo acquisizione pareri autorità tecnico-sanitaria e amministrative	Div. 6ª	60 60	
Cessazioni dal servizio per: 1) raggiunti limiti di età 2) massima anzianità di servizio 3) dipensa per infermità: *a)* adempimenti istruttori *b)* emanazione relativo provvedimento dopo acquisizione parere medico legale collegiale U.S.L. e parere Consiglio di amministrazione 4) decadenza: *a)* adempimenti istruttori *b)* emanazione relativo provvedimento dopo acquisizione parere Consiglio di amministrazione 5) dimissioni volontarie	Div. 6ª	60 30 60 60 60 60 30	
Aspettativa per motivi di salute: *a)* adempimenti istruttori *b)* emanazione relativo provvedimento dopo ricezione verbale di visita medico-legale U.S.L.	Div. 6ª	30 30	
Aspettativa per altre cause	Div. 6ª	60	
Congedo straordinario	Div. 6ª	60	

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Rilascio dei titoli al portatore in dipendenza di emissione di prestiti redimibili o di Buoni del Tesoro Poliennali	Div. 2ª	180	
Emissione graduale di titoli al portatore del prestito redimibile 12% 1980 per indennizzo di beni italiani perduti all'estero	Div. 2ª	180	
Accertamento della legittimità dei titoli di debito pubblico sospetti di falsità	Div. 3ª	180	
Riscontro e/o notizie su denunce di sottrazione, smarrimento o distruzione di titoli al portatore di debito pubblico	Div. 3ª	90	
Rilascio di titoli al portatore in dipendenza di emissioni di C.C.T., C.T.O., C.T.E., C.T.R., con cedola annuale	Div. 4ª	360	
Rilascio di titoli al portatore in dipendenza di emissioni di C.C.T., C.T.O., C.T.E., C.T.R., con cedola semestrale	Div. 4ª	180	
Sostituzione di C.C.T., C.T.O., C.T.E., C.T.R., al portatore deteriorati	Div. 4ª	300	
Rimborso di C.C.T., C.T.O., C.T.E., C.T.R., al portatore scaduti e/o pagamento dei relativi interessi	Div. 4ª	120	
Tramutamento al nome, tramutamento al portatore, riunione e divisione di C.C.T., C.T.O., C.T.E., C.T.R.	Div. 4ª	240	
Rimborso o tramutamento al portatore di titoli nominativi di debito pubblico intestati a persone fisiche, anche se vincolati	Div. 5ª	180	
Rimborso e reimpiego di titoli nominativi di debito pubblico appartenenti a prestiti estinti divenuti rimborsabili e intestati a persone fisiche, anche se vincolati	Div. 5ª	180	
Comunicazione relative alla prescrizione di titoli nominativi di debito pubblico intestati a persone fisiche, anche se vincolati	Div. 5ª	180	
Pagamento di interessi o ratei su titoli di debito pubblico emessi in dipendenza di operazioni di rimborso e reimpiego di titoli intestati a persone fisiche	Div. 5ª	120	
Rimborso o tramutamento al portatore di titoli nominativi di decbito pubblico intestati a società, a persone giuridiche od enti ecclesiastici, anche se vincolati	Div. 6ª	180	
Rimborso e reimpiego di titoli nominativi di debito pubblico appartenenti a prestiti estinti divenuti rimborsabili e intestati a società, a persone giuridiche od enti ecclesiastici, anche se vincolati	Div. 6ª	180	
Comunicazione relativa alla prescrizione di titoli nominativi di debito pubblico intestati a società, a persone giuridiche od enti ecclesiastici, anche se vincolati	Div. 6ª	180	
Pagamento di interessi o rati su titoli di debito pubblico emessi in dipendenza di operazioni di rimborso e reimpiego di titoli intestati a società, a persone giuridiche od enti ecclesiastici	Div. 6ª	120	
Tramutamento al nome, riunione e divisione di titoli al portatore	Div. 7ª	180	
Affogliamento o rinnovazione di titoli nominativi. Cambio di titoli al portatore	Div. 7ª	180	
Investimenti di capitale in titoli nominativi per conto di enti morali	Div. 7ª	180	
Sostituzione di titoli di debito pubblico al portatore deteriorati	Div. 7ª	180	
Rimborso di titoli di debito pubblico al portatore	Div. 7ª	180	
Trasporto di pagamento di interessi da una Sezione di Tesoreria ad altra	Div. 8ª	90	
Notizie su rendite a favore di chiunque vi abbia interessi	Div. 8ª	60	
Rinnovo di Buoni del Tesoro Poliennali nominativi scaduti in quelli di nuova emissione	Div. 9ª	180	

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione I			
1) Predisposizione dei mandati di pagamento delle competenze del salario accessorio a favore del personale in servizio	Sezione competente	30	
2) Predisposizione dei mandati di pagamento delle competenze del salario accessorio a favore del personale già in servizio	Sezione competente	90	
3) Emissione del Decreto Ministeriale di recepimento di intese con le Organizzazioni sindacali in materia di contrattazione decentrata	Sezione competente	90	
4) Invio all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei decreti ministeriali di nomina e di graduatoria	Sezione competente	40	
Divisione V			
1) Risoluzione di quesiti e direttive alle Direzioni provinciali del Tesoro in materia di pensione ordinaria a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza e dell'Ente Ferrovie dello Stato e in materia di pensioni di guerra e assegni congeneri	Sezione competente	90	
2) Risoluzione di quesiti e direttive alle Direzioni Provinciali del Tesoro nelle materie di cui al punto 1), nei casi in cui occorra acquisire il parere di altre Amministrazioni:			
— richiesta di parere e diversa Amministrazione;	Sezione competente	90	
— risoluzione quesito e istruzioni all'ufficio richiedente;		90	
3) Decisione ricorsi gerarchici avverso procedimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro in materia di pensioni ordinarie	Sezione competente	90	
4) Istruttoria e proposta di decisione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avverso provvedimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro in materie di pensioni ordinarie:	Sezione competente		
— eventuale richiesta di integrazione del contraddittorio;		30	
— richiesta di parere al Consiglio di Stato;	»	120	
— predisposizione D.P.R. decisorio.	»	60	
5) Relazione alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1985 n. 428:	Sezione competente		
— istruttoria ed eventual disposizioni di visita ispettiva;		90	
— invio della relazione al Consiglio di amministrazione per il parere;	»	60	
— invio della relazione alla Corte dei conti.	»	30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione VI			
1) Risoluzione di quesiti e direttive alle Direzioni provinciali del Tesoro in materia di spese fisse (escluse le pensioni), entrate del Tesoro, depositi provvisori, Cassa Depositi e Prestiti, Debito Pubblico, contributi delle Casse di Previdenza.	Sezione competente	90	
2) Risoluzione di quesiti e direttive alle Direzioni provinciali del Tesoro nelle materie di cui al punto 1), nei casi in cui occorra acquisire il parere di altre Amministrazioni:	Sezione competente	90	
— richiesta di parere a diversa Amministrazione;	»		
— risoluzione quesito e istruzioni all'ufficio richiedente;	»	90	
3) Decisione ricorsi gerarchici avverso provvedimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro in materia di spese fisse escluse le pensione.	Sezione competente	90	
4) Istruttoria e proposta di decisione di ricorsi straordinaria al Presidente della Repubblica avverso provvedimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro in materia di spese fisse escluse le pensioni:	Sezione competente		
— eventuale richiesta di integrazione del contraddittorio;		30	
— richiesta di parere al Consiglio di Stato;	»	120	
— predisposizione D.P.R. decisorio.	»	60	
Divisione VII			
1) Trasferimenti per mobilità	Sezione competente		
a) Acquisizione di documenti	Sezione competente	60	
b) Decreto Ministeriale Approvazion graduatoria	Sezione competente	30	
c) Decreto Ministeriale Inquadramento	Sezione competente	30	
d) Atto immissioni in funzioni	Sezione competente	30	
2) Ciclo di 4 seminari di informazione per Primi Dirigenti (gestito dalla S.S.P.A. o dalla P.A.) e periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private.	Sezione competente		
a) Atto di nomina dei vincitori del concorso speciale e concorso pubblico gestito S.S.P.A.	Sezione competente	30	
b) Atto di nomina dei vincitori del concorso speciale e concorso pubblico gestito P.A.	Sezione competente	30	
c) Lettera trasmissione elenco nominativo dei vincitori	Sezione competente	30	
d) Comunicazione agli interessati della data di inizio del seminario	Sezione competente	30	
e) Predisposizione programmi	Sezione competente	30	
f) Svolgimento lezioni presso questa Amministrazione	Sezione competente	30	
g) Attestato di frequenza	Sezione competente	30	
h) Invito agli interessati per la scelta dell'Ente Pubblico o dell'Azienda	Sezione competente	30	
i) Avvio allo stage	Sezione competente	30	
l) Comunicazione agli Uffici di appartenenza della fine dello stage	Sezione competente	30	
m) Trasmissione attestato per l'acquisizione nei fascicoli matricolari	Sezione competente	30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
3) Corsi di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento del personale, (gestiti dalla S.S.P.A., dalla P.A. o da altro Ente)	Sezione competente		
a) Esame circolare della S.S.P.A. o dell'Ente organizzatore	Sezione competente	30	
b) Elaborazione programmi (concordati con le Organizzazioni sindacali per le carriere non direttive)	Sezione competente	60	
c) Circolare ai vari Uffici interessati	Sezione competente	30	
d) Esame domande di adesione	Sezione competente	30	
e) Comunicazione inizio corso al personale prescelto	Sezione competente	30	
f) Svolgimento lezioni presso questa Amministrazione	Sezione competente	30	
g) Attestato di frequenza	Sezione competente	30	
4) Assunzioni dirette			
a) Acquisizione documenti	Sezione competente	60	
b) Decreto Ministeriale nomina	Sezione competente	30	
5) Bando di Concorso per titoli a Dirigente Superiore			
a) Ricognizione annuale dei posti vacanti in organico (obbligatorio)	Sezione competente	30	
b) Ripartizione dei posti vacanti da coprire mediante concorso e per turno di anzianità	Sezione competente	30	
c) Decreto ministeriale per bando concorso da pubblicare su B.U.	Sezione competente	30	
6) Graduatoria dei vincitori e degli idonei			
a) Accertamento requisiti ammissibilità	Sezione competente	60	
b) Decreto di nomina Commissione Giudicatrice (obbligatorio)	Sezione competente	30	
c) Trasmissione istanze e relativa documentazione alla Commissione	Sezione competente	30	
d) Decreto ministeriale approvazione graduatoria per la pubblicazione sul B. U. (obbligatorio)	Sezione competente	30	
7) Nomina dei vincitori			
a) Decreto di nomina a firma del Ministro	Sezione competente	30	
8) Graduatoria di idoneità di lavoratori iscritti agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per gli uffici periferici	Sezione competente		
a) Decreto ministeriale per bando di concorso da pubblicare sulla G.U.	Sezione competente	30	
b) Richiesta lavoratori agli uffici del lavoro e della massima occupazione (obbligatorio)	Sezione competente	30	
c) Decreto di nomina commissione esaminatrice (obbligatorio)	Sezione competente	30	
d) Convocazione selezione dei lavoratori indicati dall'ufficio del lavoro e della massima occupazione	Sezione competente	30	
e) Graduatoria di idoneità	Sezione competente	30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
9) Nomina lavoratori idonei	Sezione competente		
a) Decreto ministeriale di nomina dei lavoratori idonei (obbligatorio)	Sezione competente	30	
b) Immissione in funzione dei vincitori	Sezione competente	30	
c) Esame della documentazione prevista per l'accesso al pubblico impiego	Sezione competente	60	
d) Eventuali decreti ministeriali di decadenza o di riserva dalla nomina (obbligatorio)	Sezione competente	30	
10) Formulazione graduatorie iscritti Ufficio del lavoro per gli uffici centrali			
a) Decreto ministeriale di reclutamento da pubblicare sulla G.U. (d'ufficio obbligatorio)	Sezione competente	30	
b) Decreto ministeriale nomina Commissione esaminatrice (obbligatorio)	Sezione competente	30	
c) Istruttoria formulazione graduatoria idoneità integrata dalle notizi delle domande presentate	Sezione competente	45	
d) Convocazione lavoratori in numero pari ai posti da ricoprire	Sezione competente	30	
e) Decreto di graduatoria relativo ai lavoratori idonei da pubblicare	Sezione competente	30	
11) Nomina dei vincitori			
a) Decreto ministeriale di nomina dei lavoratori idonei	Sezione competente	30	
b) Immissione in funzione dei vincitori	Sezione competente	30	
c) Esame della documentazione prevista per l'accesso al pubblico impiego dei vincitori	Sezione competente	60	
d) Eventuali decreti ministeriali di decadenza o di riserva della nomina (obbligatorio)	Sezione competente	30	
e) Trasmissione del decreto di nomina, eventuali decreti di decadenza e di riserva della nomina, con documnti presentati dai vincitori, all'organo di controllo	Sezione competente	30	
12) Concorso speciale e pubblico per la nomina a Primo Dirigente			
a) Ricognizione annuale dei posti disponibili (obbligatorio)	Sezione competente	30	
b) Ripartizione dei posti vacanti da coprire mediante concorso	Sezione competente	30	
c) Decreto ministeriale per bando di concorso	Sezione competente	30	
d) Atti relativi alla ricognizione di locali idonei per lo svolgimento delle prove (obbligatorio)	Sezione competente	50	
e) Decreto di nomina Commissione esaminatrice (obbligatorio)	Sezione competente	30	
f) Determinazione nomina del Comitato di Vigilanza (obbligatorio)	Sezione competente	30	
g) Avviso ai candidati ammessi a sostenere le prove orali (obbligatorio)	Sezione competente	30	
h) Decreto Ministeriale di approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei (obbligatorio)	Sezione competente	30	
i) Decreto del Ministro per la nomina a Primo Dirigente	Sezione competente	30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
13) Corso-Concorso per la nomina a Primo Dirigente	Sezione competente		
a) Ricognizione annuale dei posti disponibili (obbligatorio)	Sezione competente	30	
b) Decreto ministeriale per bando di concorso	Sezione competente	30	
c) Decreto di nomina Commissione esaminatrice (obbligatorio)	Sezione competente	30	
d) Decreto di approvazione della graduatoria degli ammessi al corso presso la Scuola Superiore della P.A.	Sezione competente	30	
e) Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di graduatoria	Sezione competente	30	
f) Comunicazione di avviamento al corso dei candidati ammessi	Sezione competente	30	
g) Decreto di nomina a Primo Dirigente	Sezione competente	30	
14) Procedura concorsuale area qualifiche funzionali	Sezione competente		
a) Decreto ministeriale per bando di concorso	Sezione competente	30	
b) Atti relativi alla ricognizione di locali allo svolgimento delle prove in relazione al numero dei candidati (obbligatorio)	Sezione competente	60	
c) Decreto nomina della Commissione esaminatrice (obbligatorio)	Sezione competente	30	
d) Determinazione nomina Comitato di Vigilanza (obbligatorio)	Sezione competente	30	
e) Attività inerenti lo svolgimento delle prove (obbligatorio)	Sezione competente	30	
f) Avviso ai candidati a sostenere le prove orali (obbligatorio)	Sezione competente	30	
g) Richiesta dei documenti per titoli di precedenza e preferenza ai candidati	Sezione competente	30	
h) Decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei (obbligatorio)	Sezione competente	30	
15) Nomina dei vincitori	Sezione competente		
a) Decreto ministeriale di nomina dei vincitori (obbligatorio)	Sezione competente	30	
b) Immissione in funzioni dei vincitori (lettere)	Sezione competente	30	
c) Esame della documentazione prevista per l'accesso al pubblico impiego dei vincitori	Sezione competente	60	
d) Eventuali decreti ministeriali di decadenza o di riserva dalla nomina (obbligatorio)	Sezione competente	30	
e) Trasmissione del decreto di nomina ed eventuali decreti di decadenza e riserva alla nomina, con documenti presentati dai vincitori agli organi di controllo (obbligatorio)	Sezione competente	30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione VIII			
1) Matricola del Personale (certificazioni varie concernenti il rapporto d'impiego del personale amministrato) — Rilascio (su istanza di parte o di altra Amministrazione) di certificazioni o di copie autenticate dello stato matricolare	Sezione competente	30	
2) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa — accettazione o diniego della domanda presentata dall'interessato — decreto ministeriale	Sezione competente	30	previsto dalla legge
3) Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei swervizi di polizia, ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato — accettazione o diniego della domanda presentata dall'interessato — richiesta di parere	Sezione competente	150	previsto dalla legge
— parere	Consiglio di Aminístrazione		
— decreto ministeriale			
4) Trasferimento di sede — decreto ministeriale (dopo certificazione di Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza dell'avvenuto trasferimento *d'autorità* del coniuge militare)	Sezione competente	90	
Divisione IX			
1) Riconoscimento dipendenza infermità da causa di servizio:			
a) richiesta rapporto informativo all'ufficio di appartenenza	Sezione competente	30	
b) richiesta parere medico-legale all'Ospedale Militare competente	Sezione competente	60	
c) richiesta parere al Consiglio di amministrazione	Sezione competente	60	
d) richiesta parere al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie	Sezione competente	60	
e) decreto negativo o di riconoscimento	Sezione competente	60	
f) decreto di concessione equo indennizzo o pensione privilegiata	Sezione competente	90	
g) autorizzazione liquidazione equo indennizzo	Sezione competente	60	
2) Rimborso spese di cura: autorizzazione liquidazione	Sezione competente	60	
3) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:			
a) eventuale richiesta di integrazione del Contraddittorio	Sezione competente	30	
b) richiesta parere al Consiglio di Stato	Sezione competente	120	
c) schema decreto del Presidente della Repubblica	Sezione competente	60	
4) Ricorso gerarchico: decreto	Sezione competente	90	
5) Dimissioni: decreto	Sezione competente	90	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
6) Decadenza:			
a) richiesta parere al Consiglio di Amministrazione	Sezione competente	60	
b) decreto	Sezione competente	60	
7) Passaggio ad altra Amministrazione:			
a) richiesta situazione partitaria alla Direzione Provinciale del Tesoro di appartenenza	Sezione competente	30	
b) trasmissione atti matricolari alla nuova Amministrazione	Sezione competente	30	
8) Dispensa:			
a) richiesta visita collegiale Unità Sanitaria Locale	Sezione competente	60	
b) notifica all'interessato dell'esito della visita collegiale Unità Sanitaria Locale	Sezione competente	30	
c) richiesta parere al Consiglio di amministrazione	Sezione competente	60	
e) decreto	Sezione competente	60	
9) Incompatibilità e divieto del cumulo di impieghi pubblici:			
a) diffida a cessare dall'icompatibilità	Sezione competente	30	
b) richiesta parere al Consiglio di amministrazione	Sezione competente	60	
c) decreto	Sezione competente	90	
10) Riammissione in servizio:			
a) risposta all'interessato	Sezione competente	60	
b) richiesta parere al Consiglio di amministrazione	Sezione competente	60	
e) decreto	Sezione competente	90	
11) Trattenimento in servizio:			
decreto	Sezione competente	90	
12) Aspettativa per infermità:			
decreto	Sezione competente	60	
13) Aspettativa per cure termali:			
decreto	Sezione competente	60	
14) Aspettativa per motivi di famiglia:			
decreto	Sezione competente	30	
15) Aspettativa per obblighi militari di leva e casi di ferma prolungata:			
decreto	Sezione competente	60	
16) Aspettativa per cariche sindacali:			
decreto	Sezione competente	60	
17) Aspettativa per funzioni di Amministrazione Enti Locali:			
decreto	Sezione competente	60	
18) Aspettative per ricongiungimento al coniuge chiamato a prestare servizio all'estero:			
decreto	Sezione competente	30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
19) Aspettative nell'ambito dell'attività di collaborazione con i Paesi in via di sviluppo:			
decreto	Sezione competente	30	
20) Congedi straordinari:			
decreto	Sezione competente	60	
21) Congedi straordinari per maternità:			
decreto	Sezione competente	60	
22) Congedi straordinari per cure termali:			
decreto	Sezione competente	60	
23) Assenza a visita medica di controllo:			
a) contestazione	Sezione competente	30	
b) decreto	Sezione competente	60	

Divisione X

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e liquidazione del trattamento di quiescenza disposte con unico decreto nei confronti dei dirigenti dei ruoli dell'Amministrazione periferica del Tesoro e del personale appartenente al medesimo ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro, gli uffici di gestione e controllo, gli uffici governativi di controllo, ovvero collocato fuori ruolo o comandato presso altre Amministrazioni o Enti pubblici:	Sezione competente		Il provvedimento viene adottato sei mesi prima del compimento dei limiti di età del dipendente a norma dell'art. 155 del D.P.R. numero 1092/73
a) richiesta situazione partitaria (mod. 51 CG) alla Direzione provinciale del Tesoro competente	Sezione competente	30	
b) richiesta alla Ragioneria Centrale per i servizi del Tesoro del numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione	Sezione competente	15	
c) richiesta all'interessato della dichiarazione prevista dall'art. 7 del D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138 e del certificato di stato di famiglia (dichiarazione sostitutiva)	Sezione competente	15	
d) determinazione	Sezione competente	30	
2) Collocamento a riposo su domanda al compimentoi del 40° anno di servizio utile:			
a) determinazione	Sezione competente	60	
3) Liquidazione pensione normale diretta a seguito cessazione dal servizio disposta per titolo diverso dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e normale di riversibilità a seguito di decesso in attività di servizio nei confronti dei dirigenti dei ruoli dell'Amministrazione periferica del Tesoro e del personale appartenente al medesimo ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro, gli Uffici di gestione e controllo e gli uffici governativi di controllo, ovvero collocamento fuori ruolo o comandato presso altre Amministrazioni o Enti Pubblici:			
a) richiesta situazione partitaria (mod. 51 CG) alla Direzione provinciale del Tesoro competente	Sezione competente	30	
b) richiesta alla Ragioneria Centrale per i servizi del Tesoro del numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione	Sezione competente	15	
c) richiesta all'interessato della dichiarazione prevista dall'art. 7 del D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138 e del certificato di stato di famiglia (dichiarazione sostitutiva) e di ogni altro documento comprovante il diritto alla pensione normale di riversibilità	Sezione competente	15	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
d) comunicazione alla competente Direzione provinciale del Tesoro, alla Ragioneria Centrale per i Servizi del Tesoro, alla Corte dei Conti e all'interessato ai fini della liquidazione del trattamento provvisorio di pensione	Sezione competente	30	
e) determinazione	Sezione competente	30	
4) Liquidazione trattamento definitivo di pensione normale spettante ai dipendenti del cessato regime Austro-Ungarico e Fiumano e per essi agli aventi diritto:			
a) determinazione	Sezione competente	30	
5) Liquidazione pensione privilegiata diretta o di riversibilità, trattamentoi speciale e assegni accessori:			
a) determinazione emessa a favore di dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio	Sezione competente	30	Per le fasi procedimentali vedere il procedimento n. 3)
b) determinazione emessa a seguito di istanza del dipendente o per esso degli aventi diritto	Sezione competente	20	
c) determinazione emessa a seguito di decisione della Sezione 3ª Giurisdizionale della Corte dei Conti	Sezione competente	30	
6) Riliquidazione pensione normale o privilegiata in favore dell'ex personale dell'Amministrazione periferica del Tesoro cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1977 e del personale di cui al D.P.R. 19 gennaio 1976			
a) determinazione	Sezione competente	30	
7) Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. e riliquidazione:			
a) richiesta situazione partitaria (mod. 51 C.G.) alla Direzione provinciale del Tesoro competente	Sezione competente	30	
b) progetto di liquidazione (mod. P.L. 1) a favore del dipendente collocato a riposo per raggiungimento del limite di età	Sezione competente	30 min. 180 max.	
c) progetto di liquidazione (mod. P.L. 1) a favore del dipendente cessato dal servizio per altra causa	Sezione competente	15	Nel caso di decesso del dipendente in attività di servizio, si richiede agli aventi diritto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i dati anagrafici e il codice fiscale degli stessi
d) progetto di riliquidazione (mod. P.L. 2)	Sezione competente	30	
8) Liquidazione indennità «una tantum» e costituzione posizione assicurativa			
a) richiesta situazione partitaria (mod. 51 C.G.) alla Direzione provinciale del Tesoro competente	Sezione competente	30	
b) compilazione e invio del mod. L 322 A all'I.N.P.S., per il necessario riscontro	Sezione competente	45	
c) determinazione	Sezione competente	30	
9) Ricongiunzione dei periodi assicurativi nella assicurazione I.V.S. dei lavoratori dipendenti			
a) compilazione e invio del mod. L.29 art. 1 all'I.N.P.S. per il necessario riscontro	Sezione competente	90	
b) determinazione	Sezione competente	30	
10) Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza di servizi resi allo Stato e ad enti locali nonché ai Banchi di Napoli e di Sicilia a favore di dipendenti transitati ai suddetti enti dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092			
a) richiesta situazione partitaria (mod. 51 C.G.) alla Direzione provinciale del Tesoro competente	Sezione competente	15	
b) determinazione	Sezione competente	30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
11) Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza di servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali a favore di dipendenti transitati all'Amministrazione dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092			
a) richiesta al competente Ente locale del certificato attestante il servizio da ricongiungere	Sezione competente	15	
b) richiesta conferma iscrizione alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti locali gestita dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro	Sezione competente	15	
c) determinazione concernente la pensione ad onere ripartito da adottare all'atto della cessazione dal servizio del dipendente	Sezione competente	30	
12) Liquidazione pensione mista a favore del personale dei Banchi di Napoli e Sicilia che anteriormente all'assunzione negli Istituti abbia prestato servizio presso Amministrazioni dello Stato			
a) richiesta alla Ragioneria Centrale per i servizi del Tesoro del numero di iscrizione da attribuire alla pensione a carico del bilancio dello Stato	Sezione competente	15	
b) richiesta all'interessato del certificato di stato di famiglia (dichiarazione sostitutiva)	Sezione competente	15	
c) determinazione	Sezione competente	30	
13) Pagamento delle spese (indennità «una tantum»; contributi I.V.S. per costituzione posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.; importo valore capitale relativo alla quota di pensione a carico dello Stato) mediante ordinativi diretti (mandati) sulle Tesorerie dello Stato a favore dei creditori			
a) Determinazione autorizzativa della spesa registrata dagli Organi di controllo	Sezione competente	30	
b) Ordinativo diretto (mandato)	Sezione competente	30	
14) Riunione e ricongiunzion servizi			
a) comunicazione all'Amministrazione o Ente di provenienza ovvero all'Istituto al quale il dipendente era stato iscritto ai fini previdenziali dell'avvenuta presentazione dell'istanza di riunione o ricongiunzione	Sezione competente	90	
b) Determinazione di liquidazione del trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi resi	Sezione competente	30	
15) Annullamento posizione assicurativa			
a) Determinazione	Sezione competente	30	
16) Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive della Amministrazione Centrale			
a) Determinazione	Sezione competente	30	
b) Notifica provvedimento alla Direzione provinciale del Tesoro competente all'emissione dell'ordinativo diretto	Sezione competente	15	
17) Revoca e modifica del provvedimento			
a) determinazione ai sensi dell'art. 208 del D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	Sezione competente	30	
b) determinazione emessa a seguito di decisione della Sezione III giuridisdizionale della Corte dei conti	Sezione competente	30	
18) Osservazioni dell'Organo di controllo e istanze di parte in materia di pensioni e riscatti			
a) risposta a nota di osservazione della Corte dei conti	Sezione competente	30	
b) determinazione o risposta negativa su istanza con obbligo a procedere	Sezione competente	30	
19) Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato			
a) richiesta Mod. TC/01 bis all'I.N.P.S.	Sezione competente	60	
b) comunicazione al richiedente dell'ammontare dell'onere nonché prospetto delle possibili rateizzazioni e contestuale richiesta della dichiarazione di accettazione onere	Sezione competente	30	
c) determinazione	Sezione competente	30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
Divisione X			
20) Riscatto periodo corso legale di laurea ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato:	Sezione competente		
a) richiesta certificato alla competente Università degli Studi attestante l'anno di immatricolazione e la durata del corso legale di laurea	Sezione competente	15	
b) comunicazione al dipendente dell'ammontare dell'onere nonché prospetto delle possibili rateizzazioni e contestuale richiesta della dichiarazione di conferma dell'istanza	Sezione competente	30	
c) determinazione	Sezione competente	90	Il termine decorre dalla data di presentazione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti
21) Servizi computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato:	Sezione competente		
a) richiesta dichiarazione di prestato servizio all'Amministrazione dello Stato o Ente pubblico competente	Sezione competente	15	
b) richiesta dichiarazione concernente periodi assicurativi all'I.N.P.S.	Sezione competente	15	
c) determinazione	Sezione competente	90	Il termine decorre dalla data di presentazione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti
22) Servizi riscattabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato:	Sezione competente		
a) richiesta dichiarazione di prestato servizio all'Amministrazione dello Stato competente	Sezione competente	15	
b) determinazione	Sezione competente	90	Il termine decorre dalla data di presentazione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti
23) Ricongiuzione d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici soppressi per legge:	Sezione competente		
a) richiesta Mod. Trc 01-*bis* all'I.N.P.S.	Sezione competente	30	
b) determinazione	Sezione competente	30	
24) Riscatto servizi ai fini dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S.:	Sezione competente		
a) richiesta dichiarazione di prestato servizio all'Amministrazione dello Stato o Ente pubblico competente	Sezione competente	30	
b) richiesta alla competente Direzione provinciale del Tesoro della dichiarazione relativa allo stipendio e assegni accessori in godimento del dipendente alla data della domanda	Sezione competente	30	
c) progetto di riscatto (Mod. P.L. 1)	Sezione competente	180	Il termine decorre dalla data di presentazione della domanda
d) Notifica alla competente Direzione provinciale del Tesoro della deliberazione di riscatto del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.S. ai fini del recupero del contributo	Sezione competente	30	
25) Rideterminazione trattamento economico a seguito nomina o promozione a qualifiche dirigenziali:	Sezione competente		
a) determinazione			
26) Attribuzione benefici combattentistici:	Sezione competente		
a) richiesta certificazione probatoria		30	
b) determinazione		30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
27) Attribuzione abbreviazioni per infermità:	Sezione competente		
a) determinazione		30	
28) Ricostruzione posizione economica per applicazione contratti pubblico impiego:	Sezione competente		
a) determinazione		60	
29) Istanze di parte di revisione trattamento economico:	Sezione competente		
a) eventuale richiesta notizie per precedente rapporto d'impiego		30	
b) determinazione o risposta negativa		30	
30) Rideterminazione trattamento economico a seguito di sentenze organi giurisdizionali e amministrativi:	Sezione competente		
a) determinazione		30	
31) Rideterminazione trattamento economico ai soli fini riliquidazione pensione in base a specifiche disposizioni di legge:	Sezione competente		
a) determinazione		60	
32) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:	Sezione competente		
a) eventuale richiesta di integrazione del contraddittorio		30	
b) richiesta parere Consiglio di Stato		120	
c) predisposizione schema D.P.R.		60	
33) Ricorso gerarchico o in opposizione:	Sezione competente		
a) istruttoria		30	
b) predisposizione del decreto ministeriale decisorio		90	

Divisione XII

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Contratti di locazione di immobili adibiti a sede degli uffici periferici del Tesoro:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione		30	
b) richiesta di parere al Consiglio di Stato		90	
c) delega per la stipulazione del contratto		60	
d) stipulazione del contratto		30	
e) provvedimento di approvazione del contratto ed emissione del relativo ruolo di spesa fissa		60	
2) Rinnovo dei contratti di locazione di immobili:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione		30	
b) richiesta di parere al Consiglio di Stato		90	
c) delega per la stipulazione del contratto		60	
d) stipulazione del contratto		30	
e) provvedimento di approvazione del contratto ed emissione del relativo ruolo di spesa fissa		60	
3) Rinnovazione tacita dei contratti di locazione di immobili:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione		30	
b) provvedimento di approvazione della rinnovazione tacita del contratto ed emissione del relativo ruolo di spesa fissa		60	
4) Aggiornamento annuale dei canoni di locazione in base agli indici I.S.T.A.T.:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione		30	
b) provvedimento di autorizzazione alla spesa per l'aggiornamento del canone ed emissione del relativo ruolo di variazione di spesa fissa		60	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
5) Adeguamento del canone di locazione per l'esecuzione da parte della proprietà di opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione		30	
b) provvedimento di autorizzazione alla spesa per l'adeguamento del canone ed emissione del relativo ruolo di variazione di spesa fissa		60	
6) Riconoscimento di debito per occupazione extra contrattuale dei locali:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione		30	
b) richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato sul progetto di atto transattivo		60	
c) richiesta di parere al Consiglio di Stato		90	
d) delega per la stipulazione dell'atto transattivo		30	
e) stipulazione dell'atto transattivo		30	
f) provvedimento di approvazione dell'atto transattivo ed emissione del relativo ordinativo diretto		60	
7) Riconoscimento di debito, accertato all'atto del rilascio dei locali, per danni non derivanti dall'uso degli stessi in conformità del contratto:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione		30	
b) richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato sul progetto di atto transattivo		60	
c) richiesta di parere al Consiglio di Stato		90	
d) delega per la stipulazione dell'atto transattivo		60	
e) stipulazione dell'atto transattivo		30	
f) provvedimento di approvazione dell'atto transattivo ed emissione del relativo ordinativo diretto		60	
8) Erogazione di fondi con ordini di accreditamento per	Sezione competente		
— compenso per lavoro straordinario			
— indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti			
— compenso incentivante la produttività			
— compenso speciale previsto dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1989, n. 412			
— fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi			
— indennità di bilinguismo			
— oneri accessori ai fitti dei locali			
— spese d'ufficio			
— spese telefoniche			
— spese per la biblioteca			
— manutenzione noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto:			
a) provvedimenti che autorizzano l'emissione di ordini di accreditamento		60	
b) esame delle richieste e piani di ripartizione dei fondi disponibili		60	
c) emissione degli ordini di accreditamento		30	
9) Preventiva autorizzazione per l'esecuzione del servizio per la pulizia dei locali sede degli uffici periferici del Tesoro:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione		30	
b) eventuale delega per la stipulazione del contratto		60	
c) autorizzazione per l'esecuzione dei lavori		30	
10) Trattamento economico di missione:	Sezione competente		
a) incarico di servizio		10	
b) autorizzazione al pagamento dell'anticipo del trattamento di missione		5	
c) richiesta della documentazione e liquidazione della spesa		30	
d) provvedimento di autorizzazione alla spesa ed emissione del relativo ordinativo diretto		30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
11) Trattamento economico di trasferimento:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione ed autorizzazione al pagamento dell'anticipo del trattamento economico di trasferimento		30	
b) liquidazione della spesa, provvedimento di autorizzazione alla spesa ed emissione del relativo ordinativo diretto		30	
12) Compenso «una tantum» a titolo di incentivazione:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione e liquidazione della spesa		30	
b) provvedimento di autorizzazione alla spesa ed emissione del relativo ordinativo diretto		30	
13) Rimborso spese di viaggio ai vincitori di concorso:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione e liquidazione della spesa		30	
b) provvedimento di autorizzazione alla spesa ed emissione del relativo ordinativo diretto		30	
14) Gettoni di presenza:	Sezione competente		
a) richiesta della documentazione e liquidazione della spesa		30	
b) provvedimento di autorizzazione alla spesa ed emissione del relativo ordinativo diretto		30	
15) Liquidazione incarichi di studio:	Sezione competente		
a) relazione relativa all'incarico conferito e liquidazione della spesa		30	
b) provvedimento di autorizzazione alla spesa ed emissione del relativo ordinativo diretto		30	
16) Rimborso agli ospedali militari delle spese sostenute per visite medico-collegiali:	Sezione competente		
a) liquidazione della spesa		30	
b) provvedimento di autorizzazione alla spesa ed emissione del relativo ordinativo diretto		30	
17) Reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti agli effetti amministrativi:	Sezione competente		
a) richiesta di iscrizione in bilancio		30	
b) provvedimento di autorizzazione alla spesa ed emissione del relativo titolo di spesa		30	
18) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:	Sezione competente		
a) eventuale integrazione del contraddittorio		30	
b) istruttoria amministrativa e relazione al Consiglio di Stato		120	
c) decreto decisorio del Presidente della Repubblica		60	
19) Quesiti ed istruzioni in materia di trattamento economico accessorio:	Sezione competente		
a) risoluzione della questione ed istruzioni agli uffici periferici del Tesoro		90	
b) nei casi in cui occorra il parere di altra Amministrazione:			
— richiesta ad altra Amministrazione		90	
— istruzioni agli uffici periferici del tesoro		90	
20) Riscossione dei titoli di spesa e pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale	Sezione competente	30	
21) Riscossione dei fondi assegnati con ordini di accreditamento e relativi pagamenti (contanti, assegni circolari, accreditamento in c/c bancario)	Sezione competente	60	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE

A) - Procedimenti di competenza delle direzioni provinciali del tesoro

(*Avvertenza:* i termini indicati sono comprensivi dei tempi tecnici occorrenti per la conclusione delle procedure informatiche che facciano parte del procedimento).

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Apertura di ruolo di spesa fissa provvisorio o definitivo e attivazione pagamento stipendio	Ufficio o Reparto competente	30	(1) Secondo la struttura organizzativa delle Direzioni provinciali del Tesoro, così come stabilita dall'articolo 178 delle vigenti I.G.S.T., la funzione di unità organizzativa è assunta di regola dall'*Ufficio* nelle Direzioni provinciali di piccole e medie dimensioni, ovvero dai *Reparti*, nei quali si articola l'Ufficio, nelle Direzioni provinciali di grandi dimensioni.
2) Conguaglio tra ruoli di stipendio provvisorio e definitivo	Ufficio o Reparto competente	120	
3) Variazione pagamenti:			
a) applicazione provvedimenti legislativi di carattere generale	Ufficio o Reparto competente	(2)	(2) Non è possibile alcuna preventiva tempificazione.
b) applicazione provvedimenti individuali	Ufficio o Reparto competente	120	
c) applicazione ritenute extrariali: atti di sequestro - cessione e delegazione di quote di stipendio - Sentenze attributive di alimenti	Ufficio o Reparto competente	90	
4) Pagamento assegno alimentare a seguito di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio	Ufficio o Reparto competente	30	
5) Attribuzione aumenti periodici anticipati di stipendio per motivi demografici:			
— eventuale richiesta di integrazione della documentazione	Ufficio o Reparto competente	30	
— disposizione di pagamento	Ufficio o Reparto competente	90	
6) Concessione assegno per il nucleo familiare:			
— eventuale richiesta di integrazione documentazione reddituale	Ufficio o Reparto competente	30	
— disposizione di pagamento	Ufficio o Reparto competente	90	
7) Chiusura ruoli di stipendio:			
a) per trasferimento di sede	Ufficio o Reparto competente	30	
b) per collocamento a riposo			
c) per morte o altra causa			

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
8) Pagamento rate di stipendio rimaste insolute per decesso del titolare:			
— eventuale integrazione documentazione e richiesta rilascio certificato denunciata successione da parte del competente Ufficio Registro	Ufficio o Reparto competente	60	
— disposizione di pagamento	Ufficio o Reparto competente	120	
9) Variazione modalità pagamento	Ufficio o Reparto competente	90	
10) Procedura di recupero di rate di stipendio indebitamente corrisposte:			
— notifica addebito e applicazione ritenuta cautelare	Ufficio o Reparto competente	30	
— inizio procedura coattiva di recupero	Ufficio o Reparto competente	30	
— accoglimento domanda rateazione e applicazione ritenuta definitiva	Ufficio o Reparto competente	90	
11) Verifica e/o regolarizzazione pagamenti:			
— eventuale adempimenti istruttori in contraddittorio con la parte e/o altre Amministrazioni	Ufficio o Reparto competente	90	
— conferma o regolarizzazione pagamenti	Ufficio o Reparto competente	90	
12) Ammissione a pagamento ruoli di spesa fissa per fitti passivi, annualità e altre prestazioni a carico dello Stato	Ufficio o Reparto competente	30	
13) Voltura ruoli di spesa fissa di cui al punto 12) per mutamento della persona del creditore:			
— eventuale richiesta di integrazione documentazione	Ufficio o Reparto competente	30	
— emissione decreto direttoriale di volture	Ufficio o Reparto competente	30	
14) Certificazioni varie	Ufficio o Reparto competente	30	

B — *Procedimenti in materia di pensioni ordinarie a carico dello Stato, delle casse pensioni degli istituti di previdenza e dell'ente ferrovie dello Stato, nonché in materia di pensioni di guerra, assegni straordinari annessi alle decorazioni al V.M. e assegni vitalizi di Vittorio Veneto*

B/1 — Procedimenti attinenti all'ordinazione primaria della spesa

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza nei confronti del personale appartenente alle Direzioni provinciali del Tesoro, non aventi qualifiche dirigenziali	Ufficio o Reparto competente	180 (3)	(3) Sei mesi prima del compimento dei limiti di età (articolo 155 D.P.R. 1092 del 1973)
2) Liquidazione del trattamento normale di quiescenza al personale di cui al punto 1), nei casi di cessazione dal servizio per cause diverse dal raggiungimento dei limiti di età	Ufficio o Reparto competente	30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
3) Liquidazione del trattamento normale di riversibilità ai congiunti del personale di cui al punto 1); deceduto in attività di servizio:			
— eventuale richiesta di integrazione documentazione (anagrafica, reddituale, sanitaria)	Ufficio o Reparto competente	30	
— liquidazione pensione di riversibilità	Ufficio o Reparto competente	30	
4) Riscatto servizi pre-ruolo e ricongiunzione periodi assicurativi, per il personale di cui al punto 1):			
— richiesta foglio matricolare alla Direzione Generale dei Servizi Periferici e certificazione contributiva agli Enti previdenziali	Ufficio o Reparto competente	30	
— adozione Decreto Direttoriali di riscatto o di ricongiunzione	Ufficio o Reparto competente	30	
5) Istruttoria relativa alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti di cui al punto 1) o dei loro aventi causa	Ufficio o Reparto competente	30 + 15 (4)	(4) Termine 30 giorni prima del compimento limiti di età o 15 giorni dopo il verificarsi delle altre cause di cessazione dal servizio (art. 26 D.P.R. 1092/73).
6) Concessione riversibilità al coniuge superstite (5), agli orfani maggiorenni inabili, ai genitori, ai collaterali, al coniuge divorziato di pensionato statale, dell'Ente Ferrovie dello Stato e di iscritto alle Casse pensioni degli istituti di Previdenza:			(5) Nei casi previsti dagli artt. 81, 3° comma, D.P.R. 1092/73 e 6, 2° comma, legge 1646/62
— eventuale richiesta di integrazione documentazione (anagrafica, reddituale, sanitaria)	Ufficio o Reparto competente	30	
— adozione Decreto Direttoriale di liquidazione	Ufficio o Reparto competente	30	
7) Variazioni delle pensioni di cui al punto 6):			
— adozione decreto direttoriale di riliquidazione	Ufficio o Reparto competente	60	
8) Concessione e ammissione a pagamento riversibilità al coniuge superstite e ai figli minori e/o studenti universitari dei pensionati di cui al punto 6) (6)			(6) Nei casi previsti dagli artt. 160, 162, 188 D.P.R. 1092/73, e dagli artt. 4 e 7 D.P.R. 538/86
— eventuale richiesta di integrazione documentazione	Ufficio o Reparto competente	30	
— liquidazione e ammissione a pagamento	Ufficio o Reparto competente	90	
9) Ripartizione e accrescimento tra compartecipi di trattamenti di riversibilità:			
— eventuale richiesta di integrazione documentazione	Ufficio o Reparto competente	30	
— variazione dei pagamenti	Ufficio o Reparto competente	90	
10) Concessione assegno per il nucleo familiare:			
— eventuale richiesta di integrazione documentazione reddituale	Ufficio o Reparto competente	30	
— disposizione di pagamento	Ufficio o Reparto competente	90	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
11) Concessioni riversibilità di guerra: *a)* riversibilità provvisoria di pensione di guerra a favore del coniuge superstite e degli orfani minori; *b)* riversibilità provvisoria o definitiva di pensione di guerra a favore orfani maggiorenni inabili; *c)* ripartizione definitiva della pensione di guerra tra coniuge superstite e orfani e tra orfani, già in godimento di trattamento pensionistico; *d)* consolidamento della pensione di guerra tra genitori:			
— eventuale richiesta di integrazione documentazione anagrafica e reddituale e richiesta referto Commissione medica pensioni di guerra (solo per gli orfani maggiorenni)	Ufficio o Reparto competente	30	
— emissione determinazione o Decreto Direttoriale	Ufficio o Reparto competente	30	
12) Concessioni assegni accessori di pensioni di guerra: *a)* provvisorio assegno supplementare al coniuge superstite di grande invalido di guerra; *b)* definitivo assegno maggiorazione al coniuge superstite e agli orfani titolari di pensione indiretta di guerra; *c)* definitivo aumento di integrazione agli invalidi di prima categoria per coniuge e per figli minori, maggiorenni universitari e maggiorenni inabili; *d)* definitivo aumento di integrazione al coniuge superstite e agli orfani maggiorenni, rispettivamente per coesistenza e per compartecipazione di orfani studenti universitari e/o inabili;			
— eventuale richiesta di integrazione documentazione anagrafica e reddituale e richiesta referto Commissione medica pensioni di guerra (solo per gli orfani maggiorenni)	Ufficio o Reparto competente	30	
— emissione Decreto Direttoriale	Ufficio o Reparto competente	30	
13) Concessione assegno straordinario diretto annesso a decorazione al V.M.:			
— eventuale richiesta di integrazione documentazione alla parte o all'Autorità militare competente	Ufficio o Reparto competente	30	
— richiesta assegnazione numero di iscrizione da parte della Direzione Generale Pensioni di Guerra	Ufficio o Reparto competente	30	
— emissione decreto direttoriale	Ufficio o Reparto competente	30	
14) Concessione riversibilità assegno straordinario annesso a decorazione al V.M. a favore del coniuge, degli orfani, dei genitori e dei collaterali:			
— eventuale richiesta di integrazione documentazione alla parte o all'Autorità militare competente e richiesta referto sanitario alla Commissione Medica Pensioni di Guerra (solo per gli orfani e collaterali maggiorenni)	Ufficio o Reparto competente	30	
— richiesta assegnazione numero di iscrizione da parte della Direzione Generale Pensioni di Guerra (ove occorre)	Ufficio o Reparto competente	30	
— emissione decreto direttoriale	Ufficio o Reparto competente	30	
15) Concessione assegno integratore per anzianità di servizio e relativa riversibilità:			
— eventuale richiesta di integrazione documentazione e richiesta certificazione giuridico contabile dell'Amministrazione competente	Ufficio o Reparto competente	60	
— emissione decreto direttoriale	Ufficio o Reparto competente	30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
B/2 — Procedimenti attinenti all'ordinazione secondaria della spesa			
1) Ammissione a pagamento di pensioni ordinarie e di guerra, di assegni annessi alle decorazioni al V.M., di assegni vitalizi di Vittorio Veneto	Ufficio o Reparto competente	90	
2) Conguaglio tra partita di pensione definitiva e provvisoria	Ufficio o Reparto competente	120	
3) Variazione pagamenti:			
a) applicazione provvedimenti legislativi di carattere generale	Ufficio o Reparto competente	(7)	(7) Non è possibile alcuna preventiva tempificazione.
b) applicazione provvedimenti individuali	Ufficio o Reparto competente	120	
c) applicazione ritenute extrariali: atti di sequestro - cessione e delegazione di quote di pensione - Sentenze attributive di alimenti	Ufficio o Reparto competente	90	
4) Altre variazioni:			
a) applicazione atti di nomina rappresentanti legali o volontari;			
b) applicazione variazioni domicilio e/o residenza entro o fuori provincia;			
c) variazioni modalità riscossioni (c/c postale o bancario); — applicazione variazioni e trasferimenti	Ufficio o Reparto competente	90	
5) Rinnovazione assegni di c/c postale di serie speciale, scaduti, danneggiati, smarriti, sottratti o distritti prima del pagamento	Ufficio o Reparto competente	90	
6) Pagamento ratei di pensione rimasti insoluti per decesso del titolare:			
— eventuale integrazione, documentazione e richiesta, rilascio certificato, denunciata successione da parte del competente Ufficio Registro	Ufficio o Reparto competente	90	
— disposizione pagamento	Ufficio o Reparto competente	180	
7) Procedura di recupero di rate di pensione indebitamente corrisposte:			
— notifica addebito e applicazione ritenuta cautelare	Ufficio o Reparto competente	30	
— inizio procedura coattiva di recupero	Ufficio o Reparto competente	30	
— accoglimento domanda rateazione e applicazione ritenuta definitiva	Ufficio o Reparto competente	90	
8) Verifica e/o regolarizzazione pagamenti:			
— eventuali adempimenti istruttori in contraddittorio con la parte e/o altre Amministrazioni	Ufficio o Reparto competente	90	
— conferma o regolarizzazione pagamenti	Ufficio o Reparto competente	90	
9) Certificazioni varie	Ufficio o Reparto competente	30	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
C) - *Procedimenti in materia di contabilità generale dello Stato*			
1) Autorizzazione alla emissione di duplicato di titoli di spesa emessi dalla Direzione provinciale del Tesoro o da altri Uffici ordinatori secondari della spesa, nonché da Uffici periferici a norma dell'art. 1 Legge 17 agosto 1960 n. 908, andati smarriti, sottratti o distrutti prima del pagamento:			
— eventuale richiesta all'Ufficio emittente di provvedere alla pubblicazione sul Foglio Annunci Legali della provincia dell'avviso di smarrimento del titolo ed alla conseguente esibizione di attestazione negativa di opposizione	Ufficio o Reparto competente	30	
— emissione Decreto Direttoriale di autorizzazione	Ufficio o Reparto competente	30	
2) Rimborso somme indebitamente o erroneamente affluite all'Erario in conto entrate del Tesoro:			
— richiesta assegnazione fondi alla Direzione Generale del Tesoro	Ufficio o Reparto competente	8)	(8) Entro il 30 novembre e 30 maggio di ciascun anno.
— eventuale richiesta di integrazione documentazione e richiesta autorizzazione alla Direzione Generale del Tesoro per il rimborso delle somme eccedenti i 5.000.000 di lire	Ufficio o Reparto competente	30	
— richiesta alla competente Sezione di Tesoreria dello Stato dell'annotazione sulla matrice della quietanza di entrata	Ufficio o Reparto competente	30	
— decreto direttoriale di rimborso ed emissione, relativo mandato diretto	Ufficio o Reparto competente	30	
D) - *Procedimenti in materia di depositi provvisori*			
1) Restituzione depositi provvisori:			
— eventuale richiesta provvedimento di svincolo da parte dell'Amministrazione cauzionata	Ufficio o Reparto competente	30	
— ordine di restituzione	Ufficio o Reparto competente	2	
E) — *Procedimenti in materia di depositi definitivi di competenza della Cassa depositi e prestiti*			
1) Iscrizione depositi definitivi:			
— delibera di iscrizione	Ufficio o Reparto competente	30	
2) Amministrazione dei depositi (pagamento interessi a cedole, cambio e sostituzione titoli, rinnovo vincoli, impedimenti). Commutazione in depositi in titoli di deposito in numerario e viceversa:			
— deliberazioni varie	Ufficio o Reparto competente	30	
3) Restituzione o incameramento di depositi:			
— deliberazioni di pagamento o restituzione o di incameramento	Ufficio o Reparto competente	30	
4) Volturazione di depositi:			
— deliberazioni di volturazione	Ufficio o Reparto competente	30	

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VARI E DELLE PENSIONI DI GUERRA

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)	NOTE
1) Istruttoria e definizione delle istanze presentate da militari e civili per ottenere trattamento pensionistico a seguito di infermità o lesione riportata a causa della guerra:			
— termine per ciascuna fase del procedimento	Div. 7ª	180	
2) Istruttoria e definizione di istanze di aggravamento. La definizione del procedimento inizierà dal giorno in cui questa centrale Amministrazione riceverà il verbale di visita da parte della Commissione medica periferica:			
— termine per ciascuna fase del procedimento	Div. 7ª	180	
3) Visite effettuate dalle Commissioni mediche periferiche su istanza di aggravamento presentata dagli interessati ai sensi del 4° comma dell'art. 24 del D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978 e successive modificazioni	C.M.G. I.C.	130	
4) Istruttoria e definizione di istanze richiedenti trattamento pensionaistico per nuove infermità denunciate come interdipendenti da infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio di guerra:			
— termine per ciascuna fase del procedimento	Div. 7ª	180	
5) Esecuzione delle decisioni di accoglimento della Corte dei conti	Div. 7ª - 8ª	120	
6) Invio di Mod. 69 ovvero Mod. 331 (certificato di pensione) all'interessato che ne ha fatto richiesta	Div. 7ª - 8ª	70	
7) Istruttoria e definizione delle istanze intese ad ottenere trattamento pensionistico indiretto prodotto dai congiunti dei caduti per causa di guerra, o dai congiunti dei titolari di trattamento pensionistico deceduti per causa diversa da quella che ha dato titolo alla concessione della pensione:			
— termine per ciascuna fase del procedimento	Div. 8ª	180	
8) Revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici o giurisdizionali:			
— termine per ciascuna fase del procedimento	Div. 5ª	180	
9) Adempimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato	Div. 1ª	120	
10) Istruttoria e definizione di istanze di abbuono per somme indebitamente percepite:			
— termine per ciascuna fase del procedimento	Div. 1ª	180	
11) Istruttoria e definizione delle richieste di provvidenza inoltrate dai perseguitati politici antifascisti o razziali, e loro congiunti:			
— termine per ciascuna fase del procedimento	Div. 11ª	180	
12) Istruttoria e definizione delle richieste di provvidenze inoltrate dai deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z.:			
— termine per ciascuna fase del procedimento	Div. 11ª	180	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emenati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alla premesse.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1 provvedimenti cautelari.

Art. 8: — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazionemedesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio).* — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 241/1990:

«1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 241/1990:

«Art. 5. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

92G0311

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651386) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle *quattro serie speciali*:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189